

Rivista di Diritto Tributario

FONDATORI: Gaspare Falsitta e Augusto Fantozzi

www.rivistadirittotributario.it

Rivista bimestrale

Vol. XXXI - Agosto 2021

4

DIREZIONE SCIENTIFICA

Loredana Carpentieri - Angelo Contrino - Guglielmo Maisto - Franco Paparella -
Gaetano Ragucci - Roberto Schiavolin

COMPONENTI ONORARI: Francesco D'Ayala Valva - Andrea Fedele - Piera Filippi -
Salvatore La Rosa - Francesco Moschetti - Pasquale Russo

In evidenza:

- Violazioni tributarie ed esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici
Giuseppe Ingrao
- Sul concorso dei dividendi all'imponibile irap delle banche
Roberto Schiavolin
- Divieto di *bis in idem* e declinazione procedimentale del principio di specialità nel sistema punitivo tributario
Stefania Gianocelli
- La stabile organizzazione tra presente e futuro
Stefano Dorigo
- Imponibilità e disciplina delle operazioni di cambio e pagamento con criptomonete nel sistema europeo dell'IVA
Roberto Iaia

DOTTRINA

Susanna Cannizzaro

Una visione europea sul problema delle variazioni Iva in caso di mancato pagamento (nota a Corte di Giustizia UE, 15 ottobre 2020 – causa C-335/19) I V, 135

Pier Luca Cardella

Inerenza e spese di sponsorizzazione (nota a Cass. n. 6368/2021) II, 199

Gianmarco Dellabartola, Andrea Rottoli

Fatto generatore ed esigibilità dell'Iva nelle prestazioni di servizi tra normativa nazionale e normativa comunitaria I, 245

Stefano Dorigo

La stabile organizzazione tra presente e futuro (nota a Cass. n. 21693/2020) V, 64

Stefania Gianoncelli

Divieto di *bis in idem* e declinazione procedimentale del principio di specialità nel sistema punitivo tributari (nota a Cass. n. 21696/2020) III, 96

Roberto Iaia

Imponibilità e disciplina delle operazioni di cambio e pagamento con criptomonetite nel sistema europeo dell'IVA I, 273

Giuseppe Ingrao

Violazioni tributarie ed esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici I, 327

Roberto Schiavolin

Sul concorso dei dividendi all'imponibile IRAP delle banche (nota a Comm. trib. prov. Reggio Emilia, n. 374/02/2020) II, 219

Rubrica di diritto penale tributario

a cura di Gaetano Ragucci III, 89

Rubrica di diritto europeo

a cura di Piera Filippi IV, 121

Rubrica di diritto tributario internazionale e comparato

a cura di Guglielmo Maisto V, 59

Gli articoli e le note pubblicati nel fascicolo sono stati sottoposti a revisione esterna nel rispetto dei criteri stabiliti dall'ANVUR e sono stati valutati positivamente dai proff. E. Della Valle, G. Gaffuri, A. Marcheselli, S. Muleo, M. Pierro, S. Sammartino, G. Zizzo.

INDICE ANALITICO

QUESTIONI GENERALI

SANZIONI

Sanzioni tributarie – Rapporti tra illecito penale e illecito tributario – Assoluzione o proscioglimento per insussistenza del fatto – Non eseguibilità della sanzione amministrativa – Condizioni (art. 21, d.lgs. n. 74/00) (Cass. Civ., Sez. V, 17 gennaio 2020 – 8 ottobre 2020, n. 21696, con nota di Stefania Gianoncelli)..... III, 89

IMPOSTE SUI REDDITI

REDDITI D'IMPRESA

Determinazione – Costi deducibili – Costi per spese di sponsorizzazione – Requisito di inerenza – Valutazione di congruità rispetto ai ricavi – Irrilevanza – Prevalenza di giudizio di carattere qualitativo (Cass. civ., sez. VI-T, ordinanza 9 dicembre 2020 - 8 marzo 2021, n. 6368, con nota di Pier Luca Cardella) II, 195

Stabile organizzazione di società estera - Configurazione - Requisiti – Valutazione (Cass. civ., sez. V, sentenza 15 gennaio 2020 - 08 ottobre 2020, n. 21693, con nota di Stefano Dorigo) V, 59

IMPOSTE INDIRETTE

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Riduzione della base imponibile dell'IVA – Mancato pagamento totale o parziale del prezzo – Condizioni imposte da una normativa nazionale ai fini dell'esercizio del diritto alla riduzione – Condizione secondo cui il debitore non deve essere sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione – Condizione secondo cui creditore e debitore devono essere entrambi soggetti passivi dell'IVA (Corte di Giustizia UE - 15 ottobre 2020 – causa C-335/19, con nota di Susanna Cannizzaro)..... IV, 121

IMPOSTE LOCALI

IRAP (IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE)

Base imponibile – Attività bancaria – <i>Ratio</i> della determinazione forfettaria dei dividendi “da negoziazione” — Non proporzionalità della forfettizzazione rispetto ai fini perseguiti – Art. 3 Cost. – Questione di illegittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza (Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 18 dicembre 2020, n. 374, con nota di Roberto Schiavolin)	II, 215
---	---------

INDICE CRONOLOGICO

Corte di Giustizia UE	
15 ottobre 2020 – causa C-335/19	IV, 121

Cass. civ., sez. V	
15 gennaio 2020 - 8 ottobre 2020, n. 21693	V, 59

Cass. civ., sez. V	
17 gennaio 2020 - 8 ottobre 2020, n. 21696	III, 89

Cass. civ., sez. VI-T	
9 dicembre 2020 - 8 marzo 2021, n. 6368	II, 195

Comm. trib. prov. Reggio Emilia	
18 dicembre 2020, n. 374	II, 215

Elenco dei revisori esterni

Nicolò Abriani - Alberto Alessandri - Fabrizio Amatucci - Massimo Basilavecchia - Mario Bertolissi - Andrea Carinci - Alfonso Celotto – Marco Cian - Giuseppe Cipolla - Silvia Cipollina - Andrea Colli Vignarelli - Alberto Comelli - Giandomenico Comporti - Giuseppe Corasaniti - Roberto Cordeiro Guerra - Adriano Di Pietro - Marco De Cristofaro - Lorenzo Del Federico - Eugenio Della Valle - Vittorio Domenichelli - Mario Esposito - Valerio Ficari - Gianfranco Gaffuri - Franco Gallo - Gian Luigi Gatta - Emilio Giardina - Andrea Giovanardi - Alessandro Giovannini - Giuseppe Ingrao - Manlio Ingrosso - Maurizio Logozzo - Massimo Luciani - Francesco Macario - Jacques Malherbe - Alberto Marcheselli - Enrico Marello - Giuseppe Marini - Gianni Marongiu - Valeria Mastroiacovo - Giuseppe Melis - Sebastiano Maurizio Messina - Salvatore Muleo - Mario Nussi - Andrea Parlato - Paolo Patrono - Leonardo Perrone - Franco Picciaredda - Maria C. Pierro - Cesare Pinelli - Francesco Pistolesi - Pasquale Pistone – Barbara Randazzo - Franco Randazzo - Claudio Sacchetto - Guido Salanitro - Livia Salvini - Salvatore Sammartino - Dario Stevanato - Giovanni Strampelli - Maria Teresa Soler Roch - Thomas Tassani - Giuseppe Tinelli - Gianluigi Tosato - Loris Tosi - Mauro Trivellin - Antonio Uricchio - Arianna Vendaschi - Paolo Veneziani - Marco Versiglioni - Antonio Viotto - Tiziana Vitarelli - Giuseppe Zizzo.

Imponibilità e disciplina delle operazioni di cambio e pagamento con criptomonete nel sistema europeo dell’IVA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La cessione di denaro nel sistema europeo dell’IVA. – 3. Connotati giuridici delle criptomonete. – 3.1. (*Segue*): la polifunzionalità dei “crypto-assets”. – 4. L’esenzione dell’art. 135, par. 1, lett. e) della Dir. 2006/112/CE. Le criptomonete nella sentenza *Hedqvist* della Corte di giustizia. – 4.1. Rapporto fra la sentenza *Hedqvist* e le conclusioni dell’avvocato generale sulla versione tedesca, inglese, finnica e italiana della disposizione. – 4.2. Analisi interlinguistica della locuzione «divise, banconote e monete con valore liberatorio». – 4.3. Esegesi teleologico-sistematica della norma. L’incerto e contraddittorio riferimento alle «difficoltà tecniche» quale *ratio* dell’esenzione. – 4.4. (*Segue*): la strumentalità alla libera circolazione dei capitali. – 4.5. (*Segue*): l’interpretazione conforme ai principi generali europei. – 5. Rapporto con le altre norme di esenzione per le operazioni finanziarie. – 6. La morfologia delle fattispecie (imponibili). – 7. «Fatto generatore» ed «esigibilità dell’imposta». – 8. La localizzazione delle operazioni. Profili di rilevanza. – 8.1. Le disposizioni generali della Direttiva. La problematica identificazione del destinatario e del luogo di perfezionamento. – 8.2. La disciplina del regolamento di attuazione della Direttiva. – 8.3. (*Segue*): criticità, possibili contestazioni e limiti agli oneri di controllo del dante causa. – 8.4. La individuazione della natura del destinatario. – 9. La quantificazione dell’imponibile. Le operazioni “crypto-to-fiat”. Il «valore soggettivo» per i “cryptocurrency payments”, remunerati da cessioni di beni o prestazioni di servizi. – 9.1. (*Segue*): l’imponibile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, remunerate da “cryptocurrency payments” e per le operazioni “crypto-to-crypto”. – 10. Conclusioni.

Le criptomonete sono sempre più utilizzate quali strumenti di cambio con altre monete, tradizionali o digitali, ovvero ai fini del pagamento di beni e servizi. Il contributo si propone di analizzare le relative operazioni, alla luce della Dir. 2006/112/CE afferente il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, la quale solleva alcune problematiche ermeneutiche, con particolare riguardo alla loro esenzione o imponibilità e alla disciplina conseguentemente applicabile.

Cryptocurrencies are increasingly used as means of exchange for other fiat or digital money or for paying goods and services. The essay aims to analyse these transactions, in light of the Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, which raises

interpretative issues, with particular regard to their exemption or taxability and to the applicable provisions.

1. Premessa. – Una delle più rilevanti espressioni della c.d. “economia digitale” (“*digital economy*”) riguarda l’applicazione delle tecnologie informatiche al settore finanziario (“*FinTech*”).

In simile contesto, le criptomonete assumono particolare rilievo (1).

(1) Nella letteratura internazionale, v., p. es., A. M. BAL, *Taxation of virtual currency*, Leiden, 2014, spec. 33 ss. e, fra l’altro, in *Stateless Virtual Money in the Tax System* in *Eur. tax.*, 2013, 351 ss.; *How to Tax Bitcoin?*, in AA.Vv., *Handbook of Digital Currency*. Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data, a cura di D. Lee Kuo Chuen, Cambridge (USA), 2015, 267 ss.; *Taxing Virtual Currency: Challenges and Solutions*, in *Intertax*, 2015, 380 ss.; R. WOLF, *Bitcoin and EU VAT*, in *International VAT Monitor*, 2014, 254 ss.; M. KOTHARI, *The Treatment of Bitcoin Transactions for Indirect Tax Purposes*, in AA.Vv., *Taxation in a Global Digital Economy: Schriftenreihe IStR Band 107*, a cura di I. Kerschner - M. Somare, Wien, 2017, 373 ss.; M.D.C. PASTOR SEMPERE, *Criptodivisas: ¿una disrupción jurídica en la eurozona?*, in *Revista de Estudios Europeos*, 2017, 284; L. F. KJÆRSGAARD - A. ARFWIDSSON, *Taxation of Cryptocurrencies from the Danish and Swedish Perspectives*, in *Intertax*, 2019, 620 ss.; J. KOLLMANN, *The VAT Treatment of Cryptocurrencies*, in *EC Tax Review*, 2019, 164 ss.; T. EHRKE-RABEL - L. ZECHNER, *VAT Treatment of Cryptocurrency Intermediation Services*, in *Intertax*, 2020, 498 ss. Fra i tributaristi italiani, cfr., p. es., G. CORASANITI, *Il trattamento tributario dei bitcoin tra obblighi antiriciclaggio e monitoraggio fiscale*, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, 2018, 45 ss.; A. CONTRINO - G. BARONI, *The cryptocurrencies: fiscal issues and monitoring*, in *Dir. prat. trib. internaz.*, 2019, 11 ss.; M. PIERRO, *La qualificazione giuridica e il trattamento fiscale delle criptovalute*, in *Riv. dir. trib.*, 2020, I, 103 ss.; L. SALVINI, *La dimensione valutaria dell’economia digitale: le criptovalute*, in AA.Vv., *Profili fiscali dell’economia digitale*, a cura di L. Carpentieri, Torino, 2020, 165 ss.; v., inoltre, C. TRENTA, *Bitcoin e valute virtuali. Alcune riflessioni alla luce della decisione della Corte di giustizia UE sul regime IVA applicabile ai bitcoin*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2016, 949 ss., nota a Corte Giustizia, 22 ottobre 2015, causa C-264/14, *Hedqvist* (sulla quale v. *supra* nel presente contributo, *passim*); F. CANNAS, *The last developments of the digital economy and bitcoins as a ‘stress test’ for the EU VAT system*, in *World Journal of VAT/GST Law*, 2015, 69 ss., spec. 75 ss.; D. CONTE, *Tassazione delle criptovalute: poche luci e molte ombre*, in *i-lex, Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale*, 2019, 67 ss.; R. SCALIA, *Riflessioni su alcuni temi controversi sulla disciplina IVA delle c.d. criptovalute*, in *Giur. imp.*, 2020, I, 1 ss.; v., altresì, S. CAPACCIOLI, p. es. in *VAT & bitcoin*, in *EC Tax Review*, 2014, 361 ss.; *Introduzione al trattamento tributario delle valute virtuali: criptovalute e bitcoin*, in *Dir. prat. trib. internaz.*, 2014, 27 ss.; L. SCARCELLA, *Taxation issues rising from trading activities involving bitcoins*, in *Riv. dir. trib. internaz.*, 2018, 103 ss.; F. ANTONACCHIO, *Initial coin offering: riflessi fiscali, antiriciclaggio e di tutela dei mercati finanziari, connessi all’emissione di criptovalute (o crypto-asset)*, in *Riv. dir. trib.*, 2019, I, 231 ss. Nella dottrina privatistica e pubblicistica italiana, v., p. es., AA.Vv., *Diritto del FinTech*, a cura di M. Cian - C. Sandei,

Corrispondono a stringhe informatiche, destinate a circolare nell'ambito delle piattaforme di generazione ("*community-related virtual currencies*") ovvero a livello globale ("*universal virtual currencies*"), come si ravvisa per *bitcoin* ed *ether*, le più diffuse e importanti monete digitali.

I trasferimenti di criptomonete sono caratterizzati dalla pseudonimia delle parti negoziali coinvolte e, di regola, non soggiacciono al pieno controllo di un'autorità pubblica (2).

La trasmissione *via internet* di esse è sottoposta alla validazione di un gruppo di soggetti della piattaforma informatica di riferimento, definiti "minatori" ("*miners*") (3).

Milano, 2020; M.F. CAMPAGNA, *Criptomonte e obbligazioni pecuniarie*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 183 ss.; G. BEFANI, *Contributo allo studio sulle criptovalute come oggetto di rapporti giuridici*, in *Dir. econ.*, 2019, 203 ss.; D. FAUCEGLIA, *Il deposito e la restituzione delle criptovalute*, nota a Trib. Firenze, 19 dicembre 2018 (n. sent. non precisato) in *I contratti*, 2019, 661 ss. Rif. storico sul tema è il celeberrimo "manifesto" dell'ignoto A. (o gruppo di AA.), celato sotto lo pseudonimo nipponico di S. NAKAMOTO, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, in <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

(2) Ciò ha favorito l'utilizzo delle criptomonete per finalità di riciclaggio correlato al terrorismo, alla evasione e alla elusione fiscale, tantoché sono state definite quali «*super tax-havens*»: O.Y. MARIAN, *Are Cryptocurrencies 'Super' Tax Havens?*, in *Michigan Law Review First Impressions*, 2013, 38 ss., spec. 39, cit. anche da A. M. BAL, *Taxing virtual currency*, cit., ivi, 390. Finora, l'Unione europea si è prevalentemente concentrata su questo terreno: v. Dir. 2018/843/UE, in tema di contrasto al riciclaggio, sulla quale v. *supra*, *passim*. L'assenza di governo e controllo pubblico ha altresì concorso alla volatilità delle monete digitali, anche ove costituiscano il c.d. "sottostante" di prodotti derivati; v. OECD, *Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues*, Paris, 2020, 41. La volatilità ha provocato la creazione di una rilevante *species* di denaro virtuale: la *stablecoin*, ancorata al valore di divise tradizionali ovvero ad *assets* come materie prime, beni o indici, che ne circoscrivono le oscillazioni di mercato, rispetto alle comuni monete digitali. Per questa ragione, la *stablecoin* è «ampiamente accettata e potenzialmente sistemica»: v. la proposta di reg. U.E. del "*Digital Fiscal Package*", *Explanatory Memorandum*, par. 1 nonché, *amplius*, Commissione, *Staff Working Document. Impact assessment. Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets and amending Directive (EU) 2019/1937*, SWD(2020) 380 *final*, Bruxelles, 2020, *passim*. V. anche OECD, *Taxing Virtual Currencies*, cit., 45 ss. Sulla figura, v. *supra*, *amplius*, *passim*.

(3) A tal fine, risolvono equazioni matematiche e si avvalgono di una "tecnologia di registro distribuito" ("*distributed ledger technology*": "*DLT*"), accostabile a una sorta di "libro mastro" di ogni operazione che trovi adito in seno alle medesime piattaforme informatiche, caratterizzate dalla pseudonimia delle parti: cfr. OECD/G20, *Base Erosion and Profit Shifting Project. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. Action 1. Final Report*, Paris, 2015, par. 3.2.2., *sub* 43-44, con rif. ai *bitcoins*; Parlamento europeo, Ris. 3 ottobre 2018 sulle «tecnologie di registro distribuito e *blockchain*: creare fiducia attraverso la disintermediazione», n. 2017/2772(RSP), punto 34. Gli atti istituzionali dell'Unione valorizzano i pregi della

Le criptomonete possono essere oggetto di operazioni di cambio con denaro tradizionale (“*crypto-to-fiat*”), con altra tipologia di moneta digitale (“*crypto-to-crypto*”) ovvero fungere da contropartita di cessioni di beni o prestazioni di servizi (“*cryptocurrency payments*”).

Il contributo si propone di analizzare tali operazioni alla luce della Dir. 2006/112/CE, ai fini IVA (*hinc*, indicata anche come “la Direttiva”) e della proposta di reg. U.E., relativa ai mercati delle criptomonete, emanata dalla Commissione il 24 settembre 2020, nell’ambito del c.d. “*Digital Finance Package*” (4).

Anzitutto, il programma di indagine prenderà le mosse dalla estraneità della cessione di denaro tradizionale alla disciplina europea dell’imposta.

Si rileverà che la soluzione è insuscettibile di essere estesa alle operazioni afferenti la moneta digitale, perciò rilevanti ai fini IVA.

Simile esito imporrà di indagare se risultino imponibili o esenti.

In proposito, sarà analizzata la sentenza *Hedqvist*, con la quale la Corte di giustizia ha affermato l’applicabilità della norma di esenzione dell’art. 135, par. 1, lett. e) della Dir. 2006/112/CE alle operazioni di cambio coinvolgenti *bitcoin* e denaro tradizionale (5), siccome funzionalmente affini (6).

La conclusione sarà vagliata alla luce dei criteri ermeneutici delle norme sovranazionali, additati dalla stessa giurisprudenza europea e, in particolare, della interpretazione letterale multilingue e di quella teleologico-sistematica, sostanzialmente preferita dalla Corte di giustizia.

Tale percorso condurrà alla dimostrazione della inapplicabilità della norma di esenzione e di altre contermini, recate dallo stesso art. 135, con la affer-

moneta virtuale: la riduzione dei costi di transazione e operativi per i pagamenti; l’accesso ai finanziamenti anche in assenza di un conto bancario tradizionale; la rapidità dei pagamenti e degli scambi, etc.: v. Parlamento europeo, Ris. 26 maggio 2016, n. 2016/2007(INI), punto 1 e Ris. 15 giugno 2017, n. 2016/2276(INI), punto 64; ECB, *Virtual currency schemes. A further analysis*, Frankfurt am Main, 2015, spec. 25; in rif. all’IVA, Commissione, *Group on the future of VAT*, 23 ottobre 2014, taxud.c.1(2014)3931884, GFV n. 49.

(4) La proposta di reg. U.E. del “*Digital Fiscal Package*” della Commissione (v. *Explanatory Memorandum*, par. 1 e 2) ha prefigurato obiettivi chiari: trasformare la stessa Unione in un “*global digital player*” sul mercato; assicurare la competitività del settore finanziario nel mercato interno e l’accesso ai consumatori a innovativi prodotti finanziari, in condizioni di protezione dall’utilizzo patologico del denaro virtuale (v. *retro*, nt. 2).

(5) Ai sensi dell’art. 135, par. 1, lett. e) della Dir. 2006/112/CE.

(6) Corte Giustizia, 22 ottobre 2015, causa C-264/14, *Hedqvist*, cit.

mazione della imponibilità delle operazioni di cambio fra criptomonete con denaro tradizionale o virtuale.

La non equiparabilità della moneta virtuale a quella tradizionale imporrà di considerare, quale operazione imponibile, pure l'utilizzo della prima quale corrispettivo per beni acquistati o servizi commissionati.

Saranno esaminate le relative conseguenze quanto alla individuazione del momento genetico e di esigibilità dell'IVA, del luogo di perfezionamento e in ordine alla determinazione dell'imponibile e dell'imposta, con la prefigurazione di alcuni orizzonti disciplinari *de jure condendo*.

2. La cessione di denaro nel sistema europeo dell'IVA. – Nella prospettiva sovranazionale, l'IVA è un'imposta generale sui consumi, applicata ai beni ceduti e ai servizi prestati da operatori economici, nei confronti dei quali è neutrale, in linea di principio (7).

Nel sistema dell'imposta, la moneta tradizionale entra in gioco ove sia oggetto di corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi nel perimetro di una «attività economica», esercitata da un soggetto passivo (8).

Invece, la mera consegna di denaro, isolatamente considerata, non esprime consumo e, dunque, non costituisce *ex se* una operazione rilevante (9).

Allora, occorre appurare se la medesima conclusione possa estendersi alla criptomoneta e, pertanto, se le operazioni che la riguardano siano incluse ovvero “*out of scope*” rispetto alla Direttiva.

Il denaro tradizionale si atteggia, *more solito*, quale strumento di scambio, unità di conto e, perciò, generale misura del valore del bene o del servizio ai quali si riferisce (10).

(7) Art. 1 della Dir. 2006/112/CE, spec. al par. 2.

(8) Art. 9, par. 1 della Dir. 2006/112/CE.

(9) La conclusione è pacifica, pur in assenza di una previsione *ad hoc* nella Direttiva: Corte Giustizia, 3 maggio 2012, causa C-520/10, *Lebara*, punto 26; Corte Giustizia, 9 ottobre 2001, causa C-108/99, *Cantor Fitzgerald International*, punto 17 e causa C-409/98, *Mirror Group*, punto 26, tutte reperibili, come le ulteriori pronunce europee di seguito citt., in <https://eur-lex.europa.eu/>. Cfr. R. WOLF, *op. cit.*, 255-256; C. TRENTA, *Bitcoin e valute virtuali*, cit., ivi, 957; A. ZAMARIA, *La reconnaissance juridictionnelle des monnaies virtuelles*, in AA.VV., *International Law and Litigation: a look into procedure*, a cura di H. Ruiz Fabri, Baden-Baden, 2019, 319; M. KOTHARI, *op. cit.*, 382. In Italia, v. artt. 2, comma 3, lett. a) e 3, comma 4, lett. c) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(10) A.M. BAL, *Stateless Virtual Money*, cit., ivi, 353; A. CONTRINO - G. BARONI, *op. cit.*, 13-14; M. F. CAMPAGNA, *op. cit.*, 186 ss.

Nel *genus* della “moneta”, la *species* della “valuta” è connotata, fra l’altro, dall’essere emessa e governata da uno Stato, tramite una banca centrale, in base a norme sovranazionali e/o interne, che le attribuiscono “corso legale”.

L’art. 1 della raccomandazione 2010/191/UE della Commissione reca la «definizione comune del corso legale» per gli Stati del c.d. “euro-sistema” e lo correla alla idoneità della valuta a estinguere obbligazioni pecuniarie senza che il creditore possa legittimamente rifiutarla (11).

3. Connotati giuridici delle criptomonete. – I caratteri dianzi illustrati non si ravvisano affatto nelle monete digitali (12).

L’art. 128 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) accredita «corso legale» solo alla moneta governata ed emessa dalla Banca centrale europea e/o dalle banche centrali nazionali (13).

Nell’ambito del “*Digital Finance Package*”, la proposta regolamentare sul mercato dei “*crypto-assets*” li qualifica come «mezzi di rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o custoditi elettronicamente (...)» (14), ma nulla dice in ordine al loro corso legale (15).

Sempre in ambito sovranazionale, la fisionomia delle monete virtuali è ben delineata, a livello settoriale, dall’art. 1, par. 2, lett. d) della Dir. 2018/843/

(11) V., inoltre, il reg. U.E. 549/2013, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione, all. A, cap. 5, nn. 5.74, 5.76, 5.77; ECB, 24 luglio 2006, *Guideline of the European Central Bank on the exchange of banknotes after the irrevocable fixing of exchange rates in connection with the introduction of the euro*, ECB/2006/10 - 2006/549/EC, art. 1, quarto alinea; Commissione, 24 luglio 2019, *Staff Working Document. Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities*, SWD/2019/650 final, par. 3. Circa il corso legale, v., e variis, OECD, *Taxing Virtual Currencies*, cit., 18-19; ECB, *Virtual currency schemes*, cit., 24; A. M. BAL, p. es. in *Taxation of virtual currency*, cit., 63-64; L.F. KJÆRGAARD - A. ARFWIDSSON, *op. cit.*, 624 ss.; C. TRENTA, *Bitcoin e valute virtuali*, cit., ivi, 960.

(12) Cfr. ECB, *Virtual currency schemes*, cit., ivi, 24; A. M. BAL, p. es. in *Taxing virtual currency*, cit., ivi, 383; T. EHRKE-RABEL – L. ZECHNER, *op. cit.*, 499; A. CONTRINO - G. BARONI, *op. cit.*, 14 e 31; F. CANNAS, *op. cit.*, 82; R. SCALIA, *op. cit.*, 31 ss.

(13) S. CAPACCIOLI, *Introduzione*, cit., ivi, 38-39; G. BEFANI, *op. cit.*, 212-213.

(14) Ciò «mediante la tecnologia di registro distribuito o altra similare tecnologia». A propria volta, la «tecnologia di registro distribuito» (“DLT”), «indica un tipo di tecnologia che supporta la registrazione distribuita di dati crittografati»: art. 3, par. 1, nn. 2) e 1). V. *retro* nt. 3.

(15) Salvo quanto rileveremo subito *supra*, in ordine alle *stablecoins*.

UE, in materia di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (16).

Secondo la norma, la criptomoneta è «una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, *non possiede lo status giuridico di valuta o moneta*, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente» (17).

Pertanto e di regola, le monete digitali non hanno corso legale nell'Unione e per la larga maggioranza degli Stati extra-europei, al di là di alcuni sporadici esempi (18).

Proprio per questa ragione, non sono di regola riconducibili alla c.d. “moneta elettronica”, la quale identifica strumenti solutori, ascrivibili al sistema valutario di uno Stato, con l'attitudine a rendere disponibile denaro corrente al creditore, pur sempre avente corso legale (19).

Sul piano tecnico-giuridico, la “criptomoneta” diventa “criptovaluta” (ossia una “criptomoneta avente corso legale”) qualora un ordinamento ne governi l'emissione e la qualifichi come mezzo di adempimento, non fisiologicamente rifiutabile dal creditore di obbligazioni pecuniarie (20).

(16) La norma ha introdotto un nuovo n. 18) nell'art. 3, par. 1 della Dir. 2015/849/UE.

(17) Valorizzano la nozione, M. PIERRO, *op. cit.*, 108; D. CONTE, *op. cit.*, 73 e, in Spagna, *Dirección General de Tributos, Consultas vinculantes* 18 aprile 2018, V0999-18; 8 maggio 2018, V1149-18; 20 maggio 2019, V1069-19, rif. alle imposte sui redditi. Il testo italiano è in linea con quello francese («*ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent*»), recepito dalle versioni in lingua spagnola («*que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero*») e olandese («*en die niet de juridische status van valuta of geld heeft*»). Si ragiona di carenza di “status legale”, nella versione inglese («*does not possess a legal status of currency or money*») e tedesca («*und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt*»).

(18) Come nel caso storico del “petro” in Venezuela del 2018: OECD, *Taxing Virtual Currencies*, cit., 48.

(19) V. il tredicesimo considerando e l'art. 11, parr. 2 e 12 della Dir. 2009/110/CE, in tema di avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica. Cfr. A. M. BAL, p. es. in *Taxation of virtual currency*, cit., 64 ss., spec. 65-66; A. CONTRINO - G. BARONI, *op. cit.*, 14-15. Ai fini antiriciclaggio, v. l'art. 1, punto 2), lett. d) della Dir. 2018/843/UE, che ha introdotto il n. 16) nell'art. 3, par. 1 della cit. Dir. 2015/849/UE.

(20) Il sostantivo “criptovaluta”, con cui è *more solito* identificata, è frutto di una traduzione letterale della parola inglese “*cryptocurrency*” ed è invalsa nel linguaggio comune, in forza di una sorta di consuetudine, altresì percepibile in alcuni testi ufficiali. Ne costituisce es. proprio l'art. 1, n. 2), lett. d) della Dir. 2018/843/UE cit., recante la definizione delle «valute

Il “*Digital Finance Package*” dell’Unione può rappresentare un passaggio intermedio verso l’istituzione di una criptovaluta europea.

Nondimeno, è orientato verso una equiparazione tra denaro virtuale e tradizionale nella sola ipotesi del c.d. «gettone di moneta elettronica» (“*electronic money token*” o “*e-money token*”).

Si tratta di una tipologia di “*crypto-asset*”, stabilizzato mediante l’ancoraggio a una sola moneta avente corso legale (21), come il dollaro o l’euro (c.d. “*dollar-stablecoin*”, “*euro-stablecoin*”) (22).

La proposta di reg. U.E. del “*Digital Finance Package*” prevede che, su richiesta del titolare delle *stablecoins*, il rispettivo emittente debba rimborsarle in contanti o tramite bonifico, in qualsiasi momento e alla pari (23).

Ebbene, per tale *species* di criptomonete, lo stesso progetto normativo ne statuisce l’assimilazione *de jure* alla “moneta elettronica” e, dunque, alla valuta (24).

Da qui, si inferisce *a contrariis* che nessuna equiparazione sia consentita fra le monete digitali, come *bitcoin* o *ether* (siccome, appunto, diverse dai descritti “*e-money tokens*”) e quelle tradizionali.

3.1. (Segue): la polifunzionalità dei “crypto-assets”. – L’accentuata polifunzionalità delle monete digitali costituisce un ulteriore tratto distintivo rispetto a quelle tradizionali.

È una moneta digitale anche il “gettone” (“*token*”) emesso nell’ambito di una raccolta di capitali (“*crowdfunding*”) per l’avvio di un’attività d’impresa

virtuali», nel testo italiano analogo a quello inglese («*virtual currencies*»), tedesco («*virtuelle Währungen*») e olandese («*virtuele valuta*»). Tuttavia, è una denominazione giuridicamente inappropriata, ove le criptomonete non abbiano lo *status* di moneta legale: M. F. CAMPAGNA, *op. cit.*, 197. Più corretta è la lezione francese dello stesso all’art. 1, n. 2), lett. d) ult. cit., la quale le identifica come «*monnaies virtuelles*», seguita da quella spagnola di «*monedas virtuales*».

(21) Art. 3, par. 1, n. 4). Invece, l’assimilazione non riguarda l’ipotesi di *stablecoins*, calibrate su un “paniere” di più valute tradizionali, che l’art. 3, par. 1, n. 3) della proposta annovera nella diversa categoria degli «*asset-referenced tokens*» (cfr. anche art. 16, par. 2, lett. d).

(22) V. *retro*, nt. 2 e la proposta di reg. U.E. del “*Digital Fiscal Package*”, *Explanatory Memorandum*, par. 5.

(23) Art. 44, par. 4 della proposta di reg. U.E.

(24) La stabilità dell’*asset* ne ha suggerito l’equiparazione normativa al denaro tradizionale, sul cui valore si radicano. V. art. 43, par. 1, lett. a) e b) della proposta di reg. U.E. Per effetto del rinvio alla Dir. 2009/110/CE sulla moneta elettronica (v. nt. 19), l’emittente deve essere «una persona giuridica che è stata autorizzata ad» emetterla (art. 2, n. 1).

nel contesto di una c.d. “*Initial Coin Offering*” (“*ICO*”), cui si possono correlare diritti partecipativi in capo al titolare (25).

Le criptomonete possono, altresì, remunerare un capitale investito in titoli obbligazionari societari, in luogo degli interessi (“*security token*”) (26).

A una moneta digitale, può correlarsi *sic et simpliciter* il mero diritto ad accedere e operare in seno a una piattaforma informatica tramite i c.d. “*utility tokens*”, rappresentativi di beni e servizi, acquistabili o commissionabili esclusivamente in seno al *network* in cui sono generati (27).

Infine, possono assumere una colorazione “ibrida”, ove assommino due o più delle funzioni testé illustrate.

Anche alla luce di siffatto polimorfismo, allora, risulta da escludere una equiparazione con le monete tradizionali (28).

Proprio per questa ragione, in ambito internazionale ed europeo, si tende a qualificarle come “cripto-attività” (“*crypto-assets*”; “*intangible assets*”) piuttosto che come “*cryptocurrencies*” (29).

È possibile, dunque, arrivare a una prima conclusione.

Il trasferimento di denaro virtuale non è affatto escluso dalla Dir. 2006/112/CE, a differenza di quanto si ravvisa per la mera cessione di valute tradizionali, in sé e per sé considerata.

In altri termini, le operazioni di cambio o pagamento in criptomonete sono rilevanti ai fini dell’IVA.

Passiamo, dunque, a considerare la disciplina europea, onde appurare se tali operazioni siano imponibili o esenti dal tributo.

(25) V., p. es., M.D.C. PASTOR SEMPERE, *op. cit.*, 307 ss.; A. CONTRINO - G. BARONI, *op. cit.*, 33; F. ANTONACCHIO, *op. cit.*, 231 ss. V. la Dir. 2020/1504/UE, che ha novellato la Dir. 2014/65/UE, afferente i mercati degli strumenti finanziari e il reg. U.E. 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

(26) Cfr., e *variis*, F. ANTONACCHIO, *op. cit.*, 244.

(27) V., p. es., L. F. KJÆRGAARD - A. ARFWIDSSON, *op. cit.*, 622 ss.; F. ANTONACCHIO, *op. cit.*, 244.

(28) A. CONTRINO - G. BARONI, *op. cit.*, 34; A. ZAMARIA, *op. cit.*, *passim*, p. es., 320-321 e, in Italia, Ag. Entrate, Risposta del 20 aprile 2020, n. 110.

(29) Cfr. OECD, *Taxing Virtual Currencies*, cit., 15-16; nell’Unione, il cit. “*Digital finance package*” e, in part., l’art. 3, par. 1, nn. 2)-5) della proposta di reg. U.E. V. anche A.M. BAL, *Taxing Virtual Currency*, cit., ivi, 388; A. CONTRINO - G. BARONI, *op. cit.*, 35; ne accenna F. ANTONACCHIO, *op. cit.*, 275.

4. *L'esenzione dell'art. 135, par. 1, lett. e) della Dir. 2006/112/CE. Le criptomonete nella sentenza Hedqvist della Corte di giustizia.* – Il legislatore dell'Unione non ha mai introdotto previsioni dedicate alle criptomonete in seno alla Direttiva.

Sul tema, invece, ha assunto cruciale rilievo l'art. 135, par. 1, lett. e), il quale esenta dall'imposta «le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio (...)».

Sulla norma, è intervenuta la sentenza *Hedqvist* della Corte di giustizia, *leading case* (e, allo stato, l'unica pronunciata a livello europeo) in merito ai profili IVA di operazioni aventi ad oggetto monete virtuali (30).

L'analisi della pronuncia è, dunque, imprescindibile.

La fattispecie concreta riguardava l'attività di un soggetto esercente attività di cambio ("*exchanger*") fra corone svedesi e *bitcoin*.

La Corte ha ravvisato una prestazione di servizi a titolo oneroso, assoggettabile alla disciplina dell'IVA (31), in relazione al margine ritratto dall'"*exchanger*" fra l'acquisto di una tipologia di moneta tradizionale o virtuale e la vendita di altra, rispettivamente, virtuale o tradizionale.

In seconda battuta, la Corte ha statuito che siffatta operazione sarebbe esente dal tributo, proprio in forza dell'art. 135, par. 1, lett. e).

La moneta *bitcoin* non presenterebbe «altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori», alla stregua delle valute tradizionali (32).

Tuttavia, un simile esito non è affatto condivisibile alla luce del dato normativo di riferimento, nei termini che passiamo a illustrare.

4.1. *Rapporto fra la sentenza Hedqvist e le conclusioni dell'avvocato generale sulla versione tedesca, inglese, finnica e italiana della disposizione.* – La sentenza *Hedqvist* riposa su quanto «esposto dall'avvocato generale ai paragrafi da 31 a 34 delle conclusioni».

In particolare, le «diverse versioni linguistiche» dell'art. 135, par. 1, lett. e) non consentirebbero «di determinare senza ambiguità se (...) si applichi alle sole operazioni vertenti sulle valute tradizionali o se essa riguardi invece anche le operazioni relative ad altre valute» (33).

(30) Corte Giustizia, 22 ottobre 2015, causa C-264/14, *Hedqvist* cit.

(31) Ai sensi dell'art. 2, par. 1 della Dir. 2006/112/CE.

(32) Sent. *Hedqvist*, cit., punto 52.

(33) Sent. *Hedqvist*, cit., punto 46.

A propria volta, le conclusioni dell'avvocato generale hanno affermato di fare leva sui testi ufficiali in lingua tedesca, inglese, finnica e italiana (34), la cui ricognizione di dettaglio apre scenari di rilievo.

Anzitutto, «la versione tedesca (...) può essere interpretata nel senso che entrambi i mezzi di pagamento coinvolti nel cambio devono avere corso legale (*'Devisen [...], die gesetzlichen Zahlungsmittel sind'*) (...)».

Tuttavia, «già nella versione inglese si parla solo di *'currency'* al singolare» e «sarebbe pertanto sufficiente anche un cambio in cui ci sia da una sola parte un» unico «mezzo di pagamento legale, come, nel caso di specie, la corona svedese» (35).

Già questa prima osservazione non coglie nel segno.

Le conclusioni hanno estrapolato il sostantivo dal contesto della versione di riferimento, la quale, invero, guarda a «*currency, bank notes and coins*» e, dunque, riporta anche sostantivi al plurale («*bank notes and coins*»).

Il dato saliente è un altro.

La ricostruzione dell'avvocato generale oblitera la seconda parte del testo inglese della previsione, ove guarda a «*currency, bank notes and coins*» esclusivamente ove (e nei limiti in cui) «*utilizzate come corso legale*» («*used as legal tender*»).

Invero, si potrebbe ventilare che l'espressione «*used as legal tender*» si riferisca a un impiego di valute (anche) prive di corso legale, ma utilizzate («come», nel senso di:) “con la funzione di quelle” avente corso legale.

Nondimeno, si tratterebbe di una lettura forzata, avulsa dal sistema ordinamentale europeo in cui si inserisce e che farebbe affermare al dato normativo ciò che non enuncia.

Nel diritto dell'Unione, la locuzione «*used as legal tender*» è unicamente riferibile a «valuta, banconote e monete», alle quali lo Stato riconosca funzione giuridica di strumenti di adempimento dell'obbligazione pecuniaria che il creditore non potrebbe fisiologicamente respingere (36).

Inoltre, le conclusioni dell'avvocato generale pongono attenzione alla versione finnica, la quale non esigerebbe «in alcun modo che siano mezzi di pagamento *ex lege* le divise, bensì unicamente le banconote e le monete».

(34) Conclusioni dell'avvocato generale J. Kokott per la causa C-264/14, *Hedqvist*, punti 31-34, cit.

(35) Conclusioni ult. citt., punti 31-32.

(36) V. *supra*, par. 2.

Pertanto, sarebbe «formulata in modo ancor più ampio. In forme diverse dal denaro contante, tutte le altre valute, comprese le valute virtuali come i *bitcoin*, potrebbero essere interessate dall'esenzione» (37).

Tuttavia, la nota 15 delle stesse conclusioni contraddice frontalmente un simile approdo.

Difatti, precisa che «la versione finlandese parla di '*valuuttaa sekä laillisia maksuvälineinä käytettäviä seteleitä ja kolikoita*', il che significa, indicativamente, 'le divise nonché le banconote e le monete utilizzate quali mezzi di pagamento legale'».

Pertanto, anche simile testo ufficiale non si discosta da quello tedesco né da quello inglese nel riferirsi esclusivamente alla valuta tradizionale, l'unica dotata di corso legale.

Infine, l'avvocato generale ha considerato «la versione italiana», la quale porrebbe «persino in discussione che i mezzi di pagamento coinvolti debbano avere lo status di mezzi *ex lege*. In base ad essa, sono esentate le operazioni relative a mezzi di pagamento 'con valore liberatorio'.

Secondo tale versione», sarebbe «pertanto decisivo l'effetto liberatorio del mezzo di pagamento. (...) Anche i *bitcoin*» potrebbero «però avere un effetto liberatorio, qualora sia in tal senso convenuto dalle parti» (38).

Pure simile approdo desta riserve.

Il «valore liberatorio» della norma evoca l'effetto solutorio che presenta l'utilizzo di «divise, banconote e monete» ai fini dell'adempimento di obbligazioni pecuniarie.

In proposito, si è affermato che l'esegesi di un testo ufficiale nazionale si radichi su una comparazione non solo interlinguistica e "orizzontale".

Sarebbe, invece, rilevante pure un approccio "verticale", "dall'alto verso il basso", orientato ad appurare il significato di una parola o di una locuzione, anche alla stregua della legislazione interna di riferimento (39).

(37) Conclusioni dell'avvocato generale J. Kokott per la causa C-264/14, *Hedqvist*, cit., punto 33.

(38) Conclusioni ult. citt., punto 34.

(39) Cfr. C. ROBERTSON, *The Problem of Meaning in Multilingual EU Legal Texts*, in *IJLLD - International Journal of Law, Language & Discourse*, 2012, 6; E. RUSSO, *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, Milano, 2008, 280-281. La sensibilità del diritto dell'Unione alle nozioni, concetti degli ordinamenti nazionali, anche in assenza di rinvii espliciti, trova addentellati, p. es., in Trib. I grado, 18 dicembre 1992, causa T-43/90, *Díaz García*, cit. dalle conclusioni dell'avvocato generale V. Trstenjak, 3 maggio 2007 per la causa C-62/06, *Z.F. Zefeser*, punti 32-33.

Simile approccio comporta che la formula italiana della Direttiva dovrebbe altresì confrontarsi con il significato che assume nel relativo ordinamento domestico in cui si irradia.

In Italia, l'art. 1277, comma 1 c.c. accredita «valore liberatorio» al pagamento con la «moneta avente *corso legale* nello Stato» (40).

Il creditore dell'obbligazione pecuniaria (non deve, ma) può sicuramente accettare un adempimento tramite moneta digitale (41).

Tuttavia, in assenza di una simile pattuizione, è senz'altro libero di rifiutare l'offerta di un tale mezzo solutorio (42).

Insomma, è chiaro che il «valore liberatorio», cui allude il testo italiano della Direttiva, non consente riferimenti a mezzi diversi dalla moneta avente corso legale, nel significato testé precisato (43).

Stando così le cose, la conclusione si trae agevolmente.

La sentenza *Hedqvist* pretende di riposare su inconsistenti fondamenti, ove ravvisa una «ambiguità» fra versioni linguistiche della norma europea,

(40) V., inoltre, l'art. 693 c.p., che colpisce chiunque rifiuti «di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato», con sanzione, depenalizzata dall'art. 33, n. 1) della l. 24 novembre 1981, n. 689.

(41) In proposito, si ragiona di «moneta contrattuale» (*contractual money*) in ECB, *Virtual currency schemes*, cit., ivi, 24; v. C. TRENTA, *Bitcoin e valute virtuali*, cit., ivi, 959.

(42) V. art. 1197 c.c. Cfr. anche G. BEFANI, *op. cit.*, 213. Fra l'altro, nell'ipotesi di accettazione del pagamento con moneta digitale, resterebbe che eventuali domande in sede giurisdizionale, ad es., di risarcimento del danno per adempimento tardivo, sarebbero pur sempre espresse (e, se del caso, troverebbero accoglimento) in valuta ufficiale: F. CANNAS, *op. cit.*, 82.

(43) Cfr. Commissione, *Value Added Tax Committee*, 4 febbraio 2016, *Working paper* n. 892, *passim*; G. BEFANI, *op. cit.*, 213. Da questa prospettiva, quindi, non è condivisibile l'opinione dell'avvocato generale nel caso *Hedqvist*, pure dove afferma che la locuzione del testo italiano della norma europea si discosterebbe dall'art. 10, par. 2 del reg. C.E. 974/1998, «relativo all'introduzione dell'euro», ove stabilisce che «le banconote denominate in euro sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti». Piuttosto, anche la interazione fra questa norma e quella in materia di IVA conferma che solo la moneta pubblica corrente rivesta primario «valore liberatorio» dalle obbligazioni pecuniarie (cfr., inoltre, ECB, *Virtual currency schemes*, cit., 24). L'avvocato generale menziona, poi, l'art. 344, par. 1, n. 2) della Dir. 2006/112/CE, il quale include nella nozione di «oro da investimento», ai fini IVA, «le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine e che sono normalmente vendute a un prezzo che non supera di più dell'80 % il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto». L'esempio non solo non è pertinente al caso *Hedqvist*, ma si riferisce, di nuovo, al concetto di moneta che ha (o ha avuto) «corso legale».

frutto di acritico recepimento delle conclusioni che l'avvocato generale ha tratto da una comparazione limitata a quattro testi ufficiali.

Tuttavia, essi non rivelano affatto una simile «ambiguità» (44).

Per individuare la portata dell'art. 135, par. 1, lett. e), appare allora imprescindibile seguire un diverso e più ortodosso percorso ermeneutico.

4.2. Analisi interlinguistica della locuzione «divise, banconote e monete con valore liberatorio». – Ai fini della interpretazione di una norma europea (45), una corrente giurisprudenziale ha sottolineato la priorità dell'esegesi letterale (“*in claris non fit interpretatio*”), illuminata dall'analisi dei testi ufficiali.

Le relative pronunce di riferimento hanno certamente espresso sensibilità per il contesto e le finalità perseguite della disciplina, ma soprattutto ove (e nella misura in cui) l'approccio testuale sfociasse in esiti discordanti e si rivelasse, quindi, insoddisfacente (46).

Nell'ordinamento dell'Unione, gli idiomi degli Stati membri godono di pari dignità e rilievo giuridico (47).

(44) Corte Giustizia, 14 luglio 1998, causa C-172/96, *First National Bank*, punto 25 non aveva rilevato differenze fra le versioni linguistiche dell'art. 135, par. 1, lett. e).

(45) In generale, sui metodi esegetici delle norme europee, cfr., p. es., Ł. BIEL, *Translation of Multilingual EU Legislation as a Sub-genre of Legal Translation*, in AA.Vv., *Court interpreting and legal translation in the enlarged Europe 2006: papers from the Warsaw International Forum held on 23-25 August 2006 in Warsaw*, a cura di D. Kierzkowski, Warsaw, 2007, 144 ss.; T. SCHILLING, *Multilingualism and Multijuralism: Assets of EU Legislation and Adjudication?*, in *German Law Journal*, 2011, 1460 ss.; C. ROBERTSON, *op. cit.*, 1 ss.; S. ŠARČEVIČ, *Multilingual Lawmaking and Legal (Un)Certainty in the European Union*, in *IJLLD*, 2013, 1 ss. Nella dottrina italiana, E. RUSSO, *op. cit.*, spec. 89 ss.; L. PASQUALI, p. es. in *Sull'interpretazione dei Trattati multilingue: necessità del ricorso a criteri specifici*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2017, disponibile in <http://www.osservatoriosullefonti.it>, 1 ss.; L. MORI, *Dall'armonizzazione all'ibridazione nei testi legislativi: evidenze linguistiche e manifestazioni interculturali nell'italiano tradotto*, in *Entreculturas*, 2019, 377 ss.; fra i tributaristi, G. MELIS, *L'interpretazione del diritto tributario europeo e internazionale*, in AA.Vv., *Principi di diritto tributario europeo e internazionale*, a cura di C. Sacchetto, Torino, 2016, 23 ss.

(46) Cfr., p. es., Corte Giustizia, 26 giugno 2019, causa C-723/17, *Craeynest e a.*, punto 60; Corte Giustizia, 6 giugno 2018, causa C-49/17, *Koppers*, punto 22; Corte Giustizia, 7 febbraio 1979, causa C-11/76, *Regno dei Paesi Bassi c. Commissione*, punto 6. La stessa pronuncia *Hedqvist*, punto 47 si apre al criterio della individuazione dei fini della disciplina, solo dopo aver preso atto di (insussistenti) «ambiguità» testuali, segnalate dall'avvocato generale.

(47) V. artt. 1 e 5 del reg. C.E.E. 1/1958 e, inoltre, gli artt. 21, par. 1; 22; 41, par. 4 della “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea” (c.d. “Carta di Nizza”).

Pertanto, è necessario leggere la previsione di una Direttiva alla luce di tutte le versioni linguistiche (48).

Da questa prospettiva, la sentenza *Hedqvist* avrebbe potuto e dovuto trarre risultati significativi.

Infatti, appaiono individuabili sostanzialmente tre principali insiemi di testi ufficiali nazionali dell'art. 135, par. 1, lett. e) della Direttiva.

Il primo abbraccia versioni linguistiche che alludono a divise, banconote e monete, definiti quali «mezzi di pagamento legale», sulla base dei modelli offerti dai testi in lingua francese (49) e inglese (50).

Un secondo insieme comprende l'analizzata versione italiana, nonché quella portoghese, le quali attribuiscono rilievo al «valore liberatorio» della moneta per il debitore delle obbligazioni pecuniarie (51).

Il terzo insieme è costituito dalla sola versione lituana, trascurata nelle conclusioni del caso *Hedqvist*, la quale considera *lato sensu* le monete «utilizzate come mezzo di pagamento» (52), senza evocare quelle aventi corso legale.

Allora, qui e solo qui potrebbe ipotizzarsi una dilatazione della norma di esenzione rispetto al contenuto degli altri testi ufficiali della Direttiva.

In questa prospettiva, si affaccia un ostacolo.

(48) Corte Giustizia, 15 maggio 2014, causa C-359/12, *Timmel*, punto 63; Corte Giustizia, 3 aprile 2014, causa C-515/12, *4finance*, punto 19; Corte Giustizia, 5 dicembre 1967, causa C-19/67, *van der Vecht*. Cfr. C. ROBERTSON, *op. cit.*, 6 ss.; L. MORI, *op. cit.*, 381 e *sub nt.* 5.

(49) «*qui sont des moyens de paiement légaux*». Ad essa, si sono ispirate quelle in lingua tedesca («*Devisen (...), die gesetzliches Zahlungsmittel sind*»), olandese («*bankbiljetten en munten die wettig betaalmiddel zijn*»), spagnola («*que sean medios legales de pago*») e greca («*που αποτελούν νόμιμα μέσα πληρωμής*»).

(50) «*currency, bank notes and coins used as legal tender*». La versione inglese è ripresa da quelle in lingua svedese (idioma ufficiale della causa *Hedqvist*: «*valuta, sedlar och mynt använda som lagligt betalningsmedel*»), danese («*der anvendes som lovligt betalingsmiddel*»), maltese («*muniti użati bħala valuta legali*»), polacca («*jako prawny środek płatniczy*»), ceca («*jako zákonné platidlo*»), bulgara («*използвани като законно платежно средство*»), rumena («*utilizate ca mijloc legal de plată*»), estone («*seadusliku maksevahendina kasutatava valuuta*»).

(51) «*divisas, papel-moeda e moeda com valor liberatório*». V. artt. 550 ss. del *Código Civil* lusitano.

(52) «*kaip atsiskaitymo priemonė*».

Nessuna disposizione sancisce criteri per dirimere conflitti testuali fra diverse versioni linguistiche ufficiali di una norma dell'Unione (53), né il *case-law* europeo offre stabili riferimenti in proposito.

In varie occasioni, la giurisprudenza europea ha fatto leva su un criterio che potremmo definire “quantitativo”, sensibile ai risultati, desumibili dalla (lettera della) maggioranza dei testi ufficiali (54).

Si è appena dimostrato come le versioni linguistiche ufficiali dell'art. 135, par. 1, lett. e), con l'eccezione del testo lituano, circoscrivano l'esenzione alle sole operazioni di cambio con monete aventi corso legale.

Allora, in forza di tale criterio maggioritario, la norma non può riferirsi alle criptomonete, siccome prive di tale carattere (55) (56).

Nondimeno, un simile approccio desta riserve sul piano metodologico: sacrifica la versione di minoranza, in spregio all'enunciato principio di parità che contraddistingue tutte le lingue ufficiali dell'Unione, senza eccezioni.

Occorre, dunque, individuare un più rigoroso percorso esegetico.

4.3. Esegesi teleologico-sistematica della norma. L'incerto e contraddittorio riferimento alle «difficoltà tecniche» quale ratio dell'esenzione. – La dominante opinione giurisprudenziale ha accentuato la rilevanza (della indi-

(53) T. SCHILLING, *op. cit.*, 1481.

(54) Corte Giustizia, 22 marzo 2018, cause C-688/15 e C-109/16, *Anisimovienė e a.*, punto 62; Corte Giustizia, 24 maggio 1988, causa C-122/87, *Commissione c. Repubblica Italiana*, punto 9; Corte Giustizia, 5 dicembre 1967, causa C-19/67, *van der Vecht*.

(55) Pur senza valorizzare un approccio letterale multilingue, cfr. A. M. BAL, *Taxation of virtual currency*, cit., 238 e in *How to Tax Bitcoin?*, cit., ivi, 277; in termini molto critici sulla pronuncia, C. TRENTA, *Bitcoin e valute virtuali*, cit., ivi, 966 ss.; v. anche *Group on the future of VAT*, 23 ottobre 2014, cit., 6 e, spec., 7, cit. pure da G. CORASANITI, *op. cit.*, 52-53. Al di fuori dell'art. 135, par. 1, lett. e), nega l'assimilabilità delle valute virtuali a quelle tradizionali, invece, dotate di corso legale, ECB, *Virtual currency schemes*, cit., 24, su cui fa leva, altresì, M. PIERRO, *op. cit.*, 108 ss., spec. 110 oltre che, soprattutto, sulla disciplina antiriciclaggio. L'applicazione dell'esenzione alle operazioni di cambio con “cryptocurrencies” rivela una sorta di assimilazione di esse alle valute estere: dalla prospettiva italiana, in senso critico, G. CORASANITI, *op. cit.*, 57 e 59; A. CONTRINO - G. BARONI, *op. cit.*, 31; M. PIERRO, *op. ult. cit.*, ivi, 118 ss.; L. SALVINI, *op. cit.*, 170; D. CONTE, *op. cit.*, 77 ss.

(56) La conclusione si impone *a fortiori*, alla luce della più radicale declinazione del criterio di maggioranza, da parte di quella giurisprudenza che ha ritenuto di ignorare l'unica versione linguistica, divergente dalle altre: Corte Giustizia, 27 febbraio 1997, causa C-177/95, *Ebony Maritime e a.*, punto 30, ma v. il punto 31, ove, in realtà, si evidenziano due versioni linguistiche discordanti; Corte Giustizia, 17 ottobre 1996, causa C-64/95, *Lubella*, punti 17-18; Corte Giustizia, 1° dicembre 1965, causa C-16/65, *Schwarze*, quart'ultimo periodo.

viduazione) del contesto sistematico e delle finalità perseguite dalla norma europea da interpretare (57).

La tendenza si è ancora più radicalizzata negli ultimi anni, quasi a voler aggirare, a priori, le complicazioni scaturite dall'ampliamento del numero dei Paesi aderenti all'Unione.

Difatti, simile ampliamento comporta la necessità di leggere e comparare, ora, un testo normativo in ben ventiquattro diverse lingue ufficiali, destinato a essere applicato, a propria volta, in ventisette Stati membri, caratterizzati da differenti culture giuridiche e concezioni dogmatiche (58).

Così, il criterio teleologico-funzionale di interpretazione assumerebbe importanza in ogni caso e non (solo) per comporre eventuali, inconciliabili disarmonie letterali fra i vari testi di una disposizione.

Fermo ciò, appare indispensabile puntualizzare che le norme di esenzione dovrebbero essere strumentali a finalità di interesse generale, di rango primario nell'ordinamento e, perciò, meritevoli di *favor legis* (59).

In particolare, la Corte qualifica come «operazioni finanziarie» quelle oggetto delle esenzioni dell'art. 135, par. 1, lett. b)-g) della Direttiva (60).

Entro questo ambito, le fattispecie dell'art. 135, par. 1, lett. e) riguardano gli scambi speculativi di valute nell'esercizio di attività economiche.

(57) In generale linea di principio, fra le più risalenti, v. già Corte Giustizia, 5 febbraio 1963, causa C-26/62, *van Gend & Loos*, sub III, *incipit* del punto B.; di recente, Corte Giustizia, 18 giugno 2020, causa C-754/18, *Ryanair*, punto 28; Corte Giustizia, 26 febbraio 2019, cause C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, *N Luxembourg 1 e a. cit.*, una delle due pronunce afferenti i c.d. "casi danesi", punti 10 e 84 ss. Sulla centralità della interpretazione teleologica delle norme, L. BIEL, *op. cit.*, 147-148; G. MELIS, *op. cit.*, 23 ss.

(58) Riv. art. 1 del reg. C.E.E. 1/1958; cfr. S. ŠARČEVIĆ, *op. cit.*, 10.

(59) P. es., nel sistema dell'IVA, tali sono le esenzioni concepite per l'ospedalizzazione e per le prestazioni mediche e paramediche (art. 132, par. 1, nn. 2) e 3) della Dir. 2006/112/CE), correlate a diritti fondamentali, quali quelli alla vita e alla protezione della salute, presidiati dagli artt. 2, par. 1 e 35 della "Carta di Nizza".

(60) Cfr. R. DE LA FERIA, in *EU VAT Treatment of Insurance and Financial Services (Again) Under Review*, in *EC Tax Review*, 2007, 74 ss.; R. DE LA FERIA - M. WALPOLE, *Options for Taxing Financial Supplies in Value Added Tax: EU VAT and Australian GST Models Compared*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2009, 897 ss.; AA.VV., *VAT Exemptions. Consequences and Design Alternatives*, a cura di R. de la FERIA, Alphen aan den Rijn, 2013, spec. 309 ss.; F. MONTANARI, *Le operazioni esenti nel sistema dell'IVA*, Torino, 2013, 281 ss.; C. FUSCO, *Le esenzioni IVA e le operazioni finanziarie nell'Unione europea: spunti di riflessione*, nota a Corte Giustizia, 5 giugno 1997, causa C-2/95, *SDC*, in *Riv. dir. trib.*, 1998, III, 43 ss.

Qui non sembra così evidente una esigenza di salvaguardia di valori e interessi sociali di rilievo primario (61).

Pare offrirne conferma anche il reg. U.E. 282/2011 di esecuzione della Direttiva che ci occupa (di seguito, anche indicato come “il regolamento”), il cui il capo VIII considera le esenzioni dall’imposta nella cornice di vari insiemi.

Il primo di essi, all’art. 44, include le esenzioni «a favore di alcune attività di interesse pubblico» ed è ben distinto dal secondo che, all’art. 45, annovera quelle dell’art. 135 della Direttiva, in un generico coacervo di quelle concepite come «a favore di altre attività».

Nella specie, il percorso di individuazione della *ratio* della esenzione in esame attraversa una *pars destruens* e una *pars costruens*.

La *pars destruens* riguarda la finalità, come prefigurata dalla Corte di giustizia, la quale ha statuito che tutte le ipotesi di esenzione dell’art. 135 perseguirebbero il comune obiettivo di ovviare a «difficoltà tecniche» nella commisurazione dell’imponibile e dell’IVA detraibile (62).

Sennonché, è proprio l’impostazione di fondo a suscitare perplessità.

Già in linea di principio, «difficoltà tecniche», se effettivamente ravvisabili, potrebbero suggerire una peculiare disciplina in punto di commisurazione dell’imponibile, non affatto la sottrazione di esso dalla applicazione del tributo.

Insomma, la soluzione normativa non potrebbe essere quella di “non tassare, perché è complicato tassare” una fattispecie astrattamente dotata di rilievo impositivo.

Semmai, è ineludibile “tassare anche ciò che è complicato tassare”, con una disciplina razionale e il più possibile aderente alla reale situazione di fatto, alla specifica attitudine alla contribuzione rivelata dall’operazione (63).

(61) Cfr. R. DE LA FERIA - M. WALPOLE, *Options for Taxing Financial Supplies*, cit., ivi, *passim*; R. DE LA FERIA - R. KRAVER, *Ending VAT Exemptions: Towards a Post-Modern VAT* in Aa.Vv., *VAT Exemptions*, cit., ivi, 25. In rif. all’art. 135, par. 1, lett. e), F. CANNAS, *op. cit.*, 77, par. 3.1.; T. EHRKE-RABEL - L. ZECHNER, *op. cit.*, 510.

(62) Sent. *Hedqvist*, cit., punti 36, 37, 48. Cfr. H. GRUBERT - R. KREVER, *VAT and Financial Services: Competing Perspectives on What Should Be Taxed*, in *Tax Law Review*, 2012, 199 ss., spec. 239 (altresì pubblicato in Aa.Vv., *VAT Exemptions*, cit., ivi, 311 ss.); F. MONTANARI, *op. cit.*, 281 ss., spec. 285; C. FUSCO, *op. cit.*, 51 ss.

(63) V. le considerazioni “di sistema” di F. MOSCHETTI, *Il principio della capacità contributiva*, Padova, 1973, 285, nt. 81. Quanto agli addentellati fra il principio di capacità contributiva e quello generale europeo di parità di trattamento (v. *supra*, par. 4.5.), cfr. G. FALSITTA, p. es. in *I principi di capacità contributiva e di eguaglianza tributaria del diritto*

Proprio la Dir. 2006/112/CE ne offre lampante conferma.

Difatti, si preoccupa di regolare ipotesi per le quali si affacciano difficoltà nella determinazione del corrispettivo, ma non certo risolte con l'esenzione dell'operazione da cui esso scaturisce.

Piuttosto, la disciplina europea addita vari criteri e parametri finalizzati a commisurarla, come si registra, ad esempio, in tema di quantificazione del corrispettivo alla stregua del c.d. «valore normale» (64).

In secondo luogo, l'esenzione in esame non eviterebbe comunque «difficoltà tecniche» di commisurazione, se davvero esistenti.

Si pensi alla eventualità in cui alle operazioni attive esenti concorrano quelle imponibili.

Il soggetto interessato sarebbe pur sempre tenuto a quantificare i corrispettivi esenti, ai fini della determinazione del volume d'affari, nella cornice del c.d. *pro rata* di detrazione dell'imposta sulle proprie operazioni passive (65).

Inoltre, l'esistenza di decisive, rilevanti «difficoltà» alla base dell'esenzione è manifestamente confutata da ulteriori versanti.

L'art. 169, par. 1, lett. c) della Direttiva ammette il soggetto passivo alla detrazione, in riferimento alle «sue operazioni esenti conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a f)» e, pertanto, anche per l'ipotesi *sub* lett. e) che ci occupa, «quando il destinatario è stabilito fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati fuori della Comunità».

Qui il legislatore europeo non sembrerebbe aver ravvisato «difficoltà tecniche» nel computo dell'IVA, giacché ne ha riconosciuto la detraibilità.

Non è tutto.

L'art. 137, par. 1, lett. a) della Direttiva statuisce che gli «Stati membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione delle operazioni seguenti: (...) a) le operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g)» (c.d. "*option-to-tax approach*") (66).

comunitario e nel diritto italiano tra 'ragioni del fisco' e diritti fondamentali della persona, in *Riv. dir. trib.*, 2011, I, spec. 525 ss.

(64) Cfr., p. es., l'art. 77 della Dir. 2006/112/CE, sulle prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo per le esigenze della propria attività d'impresa qualora la prestazione di detto servizio, da parte di un altro soggetto passivo, non gli darebbe diritto alla detrazione totale dell'IVA (v. art. 27). Per il computo del «valore normale», v. art. 72.

(65) Artt. 173 ss. e, spec., art. 174, par. 1, lett. b) della Dir. 2006/112/CE.

(66) Cfr. F. MONTANARI, *op. cit.*, 286-287, il quale, tuttavia, pone l'accento su un

In attuazione della norma europea, l'art. 260 B, par. 1 del “*Code général des impôts*” (“CGI”) dell'ordinamento francese annovera tra le «*opérations imposables sur option*», proprio quelle riferibili «*au commerce des valeurs et de l'argent*».

L'opzione per l'imposizione è stata storicamente esercitata con ampiezza dalle principali istituzioni finanziarie transalpine (67).

Tanto avalla l'idea di una radicale insussistenza di «difficoltà tecniche», le quali, se esistenti, dovrebbero riscontrarsi sempre o, all'opposto, non ravvisarsi affatto per tutti i soggetti passivi e in tutti gli Stati membri (68).

L'esito si trae agevolmente.

L'ancoraggio della finalità dell'esenzione a «difficoltà tecniche», affermato dalla Corte di giustizia, rappresenta una spiegazione “di facciata” e di comodo, tutt'altro che appagante (69).

Nella prospettiva di un'esegesi teleologico-sistematica, è necessario individuare diversi percorsi per ravvisare una plausibile finalità giustificativa dell'esenzione dell'art. 135 nel sistema e delineare i confini della norma.

mancato esercizio dell'opzione ad opera della maggior parte degli Stati membri. Nondimeno, la considerazione non vale per l'ordinamento francese (v. subito *supra* e alla nt. seg.).

(67) T. PONS, *Option for Taxation of Financial Services in France*, in *International VAT Monitor*, 2006, 82. Sono eccettuate (e, pertanto, opera sempre l'esenzione per) le operazioni indicate dall'art. 260 C del CGI, soprattutto coinvolgenti soggetti riconducibili all'area bancaria (così quelle, p. es., dei parr. 1, 2, 3) o movimenti relativi al governo statuale della moneta (par. 7, rif. alle somme versate dal Ministero del Tesoro alla Banca di Francia).

(68) Piuttosto, l'alternativa fra l'esenzione e il c.d. “*option-to-tax approach*” dipende da un'ampia discrezionalità che la disciplina europea dell'IVA ha riconosciuto ai legislatori nazionali: Corte Giustizia, 28 febbraio 2018, causa C-672/16, *Imofloresmira*, l'incipit del punto 48; Corte Giustizia, 9 settembre 2004, causa C-269/03, *VOK*, punto 21; Corte Giustizia, 19 gennaio 1982, causa C-8/81, *Becker*, punti 38 ss. L'esercizio di tale discrezionalità può essere frutto di mere valutazioni di opportunità che uno Stato può esprimere in un peculiare momento storico e abbandonare in un altro: Corte Giustizia, 12 gennaio 2006, causa C-246/04, *Turn-und Sportunion Waldburg*, punto 29. Piuttosto, il combinato fra l'art. 137 e l'art. 135 (par. 1, lett. e) vulnera il principio europeo di parità di trattamento (su cui, v. *supra*, par. 4.5. cit.): discrimina ingiustificatamente i contribuenti tra quelli che potrebbero detrarre e quelli che non potrebbero detrarre l'IVA sulle operazioni passive, a seconda che lo Stato di perfezionamento dell'operazione abbia o meno esercitato la facoltà di contemplare una opzione per l'imposizione: cfr. Comitato economico e sociale europeo (CESE), parere 30 agosto 2008, sulla proposta di modifica della Dir. 2006/112/CE, in ordine ai servizi assicurativi e finanziari, COM(2007) 747 def. - 2007/0267 (CNS) (2008/C 224/28), p. es., ai punti 3 della premessa, 1.2 e 1.3 della motivazione. La disparità di trattamento altera la concorrenza nel mercato unico: C. FUSCO, *op. cit.*, 58.

(69) Cfr. R. DE LA FERIA - R. KRAVER, *Ending VAT Exemptions*, cit., 33.

4.4. (Segue): la strumentalità alla libera circolazione dei capitali. – Non è peregrino ipotizzare che l'esenzione sulle operazioni di cambio fra «divise, banconote e monete», sebbene priva di un immediato impatto sociale (70), sia strumentale a favorire l'effettività delle libertà fondamentali dell'Unione.

In specie, il riferimento è alla libertà di circolazione dei capitali (71), senza la quale sarebbero, tra l'altro, mortificate le libertà di circolazione delle merci e dei servizi (72), alla cui tutela mira proprio la disciplina europea sull'IVA, nell'ottica di una piena instaurazione e tutela del mercato interno (73).

Da questo crinale, per la disciplina tributaria, soccorrono le precedenti considerazioni.

Le «divise, banconote e monete» rilevano quale possibile oggetto di corrispettivo sinallagmatico di cessioni di beni o prestazioni di servizi, delle quali formano l'imponibile ai fini IVA (74).

In altre parole, l'egida della libertà di circolazione dei capitali copre la movimentazione, lo scambio di denaro in sé (75), il quale, in un momento successivo, è idoneo a essere utilizzato quale mezzo di adempimento di obbligazioni pecuniarie, significativo nel sistema europeo del tributo (76).

(70) V. par. prec.

(71) Art. 63, par. 1 e 2 TFUE. Cfr. G. TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, Padova, 2012, 572 ss.; G. DE BONT, *Taxation and the Free Movement of Capital and Payments*, in *EC Tax Review*, 1995, 136 ss. Secondo C. TRENTA, *Bitcoin e valute virtuali*, cit., ivi, 957, la ratio della norma sarebbe individuabile nel rif. a operazioni che riguardano valute, insuscettibili di rilievo impositivo, siccome non oggetto di consumo (v. *supra*, par. 2.).

(72) G. TESAURO, *op. cit.*, 572; G. DE BONT, *op. cit.*, 136; C. FUSCO, *op. cit.*, 52. Per la libertà di circolazione delle merci e dei servizi, v. artt. 28 e 56 TFUE.

(73) Ai fini IVA, v. l'*incipit* del quarto considerando della stessa Dir. 2006/112/CE.

(74) V. par. 2. cit.

(75) V. Corte Giustizia, 31 gennaio 1984, cause C-286/82 e 26/83, *Luisi e a.*, punti 21-22.

(76) Proprio la diretta destinazione del denaro allo scambio di beni e di servizi, distingue la libertà di circolazione dei pagamenti da quella dei capitali: G. TESAURO, *op. cit.*, 573. In simile ottica, non appare casuale che lo stesso art. 135, par. 1, lett. e) della Dir. 2006/112/CE abbia (eccettuato dalla norma di esenzione e, dunque) attratto a imposizione le «operazioni, compresa la negoziazione, relative a (...) monete e» ai «biglietti da collezione ossia monete d'oro, d'argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici». Il baricentro di questa parte della regola poggia su un preciso *trait d'union*. Si tratta di «monete», «biglietti», non utilizzati di regola quali capitali destinati alla circolazione, quali mezzi di pagamento aventi corso legale, come reso ancora più esplicito nelle versioni ufficiali, tra l'altro, in lingua francese («*qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal*»), inglese («*which are not normally used as legal tender*»), tedesca («*die normalerweise nicht als gesetzliches*

Da questa prospettiva, l'esenzione non potrebbe applicarsi alle monete digitali, siccome (e nella misura in cui) prive di corso legale e della natura di "capitali", idonei a circolare come tali e ad assolvere la potenziale funzione di pagamento di beni e servizi, non rifiutabile dal cedente o prestatore.

4.5. (Segue): l'interpretazione conforme ai principi generali europei. – L'estraneità delle criptomonete all'art. 135, par. 1, lett. e) trova ulteriore conforto "dall'alto", anche dai principi fondanti il sistema dell'IVA e, *lato sensu*, l'intero ordinamento dell'Unione.

La Corte di giustizia ha rilevato la necessità di adottare una interpretazione che non privi le disposizioni di esenzione dei loro effetti, la quale deve comunque essere restrittiva.

Difatti, le norme di esenzione sottraggono *in thesi* le fattispecie da esse regolate al generale dispiegarsi del principio europeo di neutralità dell'IVA per gli operatori economici, cardine imprescindibile del sistema europeo (77).

Alla esenzione, si correla la indetraibilità dell'imposta a monte la quale viene, così e definitivamente, a gravare sul soggetto passivo, come se fosse un consumatore finale (78).

Si realizza una sorta di "effetto paradosso".

Le operazioni esenti addossano l'onere definitivo del tributo (a monte) su chi le perfeziona, mentre l'IVA è neutrale per i soggetti passivi che pongono in essere operazioni attive imponibili (79), con il pericolo di evidenti distorsioni alla libera concorrenza fra i "market players" del mercato unico (80) (81).

Zahlungsmittel verwendet werden») e spagnola («que no sean utilizados normalmente para su función de medio legal de pago»). La logica di fondo è chiara. Le «operazioni concernenti le monete da collezione a carattere numismatico sono soggette all'IVA in quanto l'aspetto 'merce' prevale sull'aspetto 'capitale': conclusioni dell'avvocato generale H. Mayras nella causa decisa da Corte Giustizia, 23 novembre 1978, causa C-7/78, *Thompson e a.*, IV.

(77) Cfr. Corte Giustizia, 25 marzo 2021, causa C-907/19, *Q*, punto 30; Corte Giustizia, 17 dicembre 2020, cause C-449/19, *WEG Tevesstraße*, punto 39; C-656/19, *Bakati*, punto 41; nonché C-801/19, *Franck*, punti 31 ss.; Corte Giustizia, 15 giugno 1989, causa C-348/87, *SUFA*, punto 13; da ultimo, *incidenter*, v. anche Corte Giustizia, 8 luglio 2021, causa C-695/19, *Rádio Popular*, punto 44.

(78) Accenna alla questione, F. MONTANARI, *op. cit.*, 286.

(79) R. DE LA FERIA - R. KRAVER, *Ending VAT Exemptions*, cit., ivi, 11; A. M. BAL, *Taxation of virtual currency*, cit., 237.

(80) Cfr. C. FUSCO, *op. cit.*, 55 ss.

(81) Si innesca, poi, un circolo vizioso. L'esenzione induce i soggetti passivi a incrementare i corrispettivi delle operazioni attive per aggiungervi una c.d. "IVA occulta", onde recuperare "a cascata" ("tax cascading") il costo di quella indetraibile, con effetti inflazionistici.

Già in sede di lavori preparatori della prima stesura della Direttiva, la Commissione aveva rilevato che per «raggiungere il massimo di semplicità e di neutralità ai fini della concorrenza», il campo d'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto deve essere il più ampio possibile.

Le eccezioni sono, quindi, rigorosamente limitate (82) e «le meno numerose possibili» (83), come ribadisce il quinto considerando della Dir. 2006/112/CE: un «sistema d'IVA raggiunge la maggior semplicità e neutralità se l'imposta è riscossa *nel modo più generale possibile* (...)».

Parte della giurisprudenza europea inibisce dilatazioni all'orbita di norme di esenzione, sulla base di un inquadramento del principio di neutralità quale «regola d'interpretazione della Direttiva IVA e non» già quale «norma di rango superiore alle disposizioni della medesima» (84).

Tuttavia, la neutralità è funzionale a non addossare definitivamente l'imposta ad alcun operatore economico, senza ingiustificate discriminazioni.

Da questa prospettiva, è espressione del principio generale di parità di trattamento (85), il quale è superiore alla stessa Direttiva, giacché i principi generali «rivestono rango costituzionale» («*Verfassungsrang*»; «*constitutional status*») nell'ordinamento europeo (86).

Cfr. R. DE LA FERIA - M. WALPOLE, *Options for Taxing Financial Supplies*, cit., ivi, *passim*; F. MONTANARI, *op. cit.*, 286; H. GRUBERT - R. KREVER, *op. cit.*, 203; Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), parere 30 agosto 2008, COM(2007) 747 def. - 2007/0267 (CNS) (2008/C 224/28), cit., punti 1.3 e 3.3 della motivazione.

(82) Commissione, Parere 3 giugno 1964, n. 64/406/CEE, «concernente le strutture e le modalità di applicazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto», par. II, punto 1 e, con puntuale rif. alle esenzioni, par. VI, punto 2; C. FUSCO, *op. cit.*, 50 e *sub* nt. 13.

(83) Commissione, Proposta della c.d. Sesta Direttiva (poi, Dir. n. 77/388/CEE) del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra di affari, tredicesimo considerando.

(84) Così, Corte Giustizia, 2 luglio 2020, causa C-231/19, *BlackRock*, punto 51.

(85) Altresì identificato dal *caselaw* europeo quale principio di non discriminazione o di eguaglianza: Corte Giustizia, 10 ottobre 2019, causa C-703/17, *Krah*, punto 23; Corte Giustizia, 27 ottobre 1976, causa C-130/75, *Prais*, punto 13. Sulla derivazione del principio di neutralità da quello di parità di trattamento, v. Corte Giustizia, 17 dicembre 2020, cause C449/19, *WEG Tevesstraße*, punto 48; Corte Giustizia, 29 ottobre 2009, causa C-174/08, *NCC*, punto 44. Il principio generale di parità di trattamento è, ora e fra l'altro, recepito dagli artt. 20 e 21 della «Carta di Nizza».

(86) Corte Giustizia, 15 ottobre 2009, causa C-101/08, *Audiolux e a.*, punto 63; v., inoltre, Corte Giustizia, 22 giugno 2011, causa C161/11, *Vino*, punto 39; Corte Giustizia, 29 ottobre 2009, causa C174/08, *NCC*, cit., punto 42. Cfr., p. es., G. TESAURO, *op. cit.*, 105; F. VANISTENDAEL, *Le nuove fonti del diritto ed il ruolo dei principi comuni nel diritto tributario* in Av.Vv., *Per una Costituzione fiscale europea*, a cura di A. Di Pietro, Padova, 2008, 111 ss.;

Per l'effetto, una norma di diritto derivato dell'Unione deve essere interpretata, nei limiti del possibile, in conformità alle disposizioni del Trattato e ai principi generali europei (87).

Con specifico riguardo all'art. 135, par. 1, lett. e), il principio generale di parità di trattamento inibisce di sottoporre operazioni fra loro diverse al medesimo regime di esenzione dall'IVA, senza una obiettiva giustificazione (88), che qui non è dato scorgere (89).

In difetto di corso legale, le monete digitali non equivalgono a quelle tradizionali.

I corollari sono, allora, evidenti.

Movendo pure da una lettura teleologico-sistematica dell'art. 135, par. 1, lett. e), si giunge al medesimo risultato scaturito dall'esegesi testuale interlinguistica: l'esenzione non si applica alle operazioni di cambio con moneta digitale, a differenza di quanto concluso dalla sentenza *Hedqvist*.

5. Rapporto con le altre norme di esenzione per le operazioni finanziarie. – Le fattispecie oggetto di analisi non risultano, parimenti, sussumibili ad altre norme di esenzione per le operazioni finanziarie.

La questione ha toccato l'art. 135, par. 1, lett. f), relativo alle «operazioni, compresa la negoziazione, ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all'articolo 15, paragrafo 2», afferenti beni immobili.

Qui, l'estraneità delle monete digitali alla previsione appare manifesta, anzitutto ove non costituiscano titoli partecipativi, orientati a «realizzare un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato

lo stesso A. DI PIETRO, *Il ruolo dei principi europei per un nuovo ordinamento tributario*, in AA.VV., *Per un nuovo ordinamento tributario*, contributi coord. da V. Uckmar, a cura di C. Glendi - G. Corasaniti - C. Corrado Oliva - P. de' Capitani di Vimercate, Milano, 2019, I, 517 ss.

(87) Corte Giustizia, 27 gennaio 1994, causa C-98/91, *Herbrink*, punto 9; v. anche Corte Giustizia, 19 dicembre 2012, *Orfey*, causa C-549/11, punto 32; Corte Giustizia, 10 luglio 2008, causa C-413/06, *Bertelsmann e a.*, punto 174.

(88) V. Corte Giustizia, 19 dicembre 2018, causa C-51/18, *Commissione c. Repubblica d'Austria*, punto 55, quanto alla neutralità dell'IVA; Corte Giustizia, 19 luglio 2012, causa C-250/11, *LG*, cit., punti 44-45; Corte Giustizia, 13 dicembre 1984, causa C-106/83, *Sermide e a.*, punto 28.

(89) *Similiter* anche T. EHRKE-RABEL – L. ZECHNER, *op. cit.*, 510.

l'acquisto di partecipazioni, o quando costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile» (90).

Inoltre, non sono qualificabili come «obbligazioni», giacché non risultano *ex se* rappresentative di debiti né costituiscono «altri titoli», assimilabili a quelli partecipativi od obbligazionari (91), ove si presentino quali strumenti e oggetto di operazioni di cambio o pagamento.

Desta maggiori incertezze l'art. 135, par. 1, lett. d).

La regola esenta «le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti».

Prima della sentenza *Hedqvist*, l'interpretazione espressa dall'amministrazione fiscale spagnola e da parte della dottrina era nel senso dell'applicabilità della norma alle operazioni coinvolgenti il *bitcoin*, giacché rientrerebbe fra gli «altri effetti commerciali» (92).

La stessa pronuncia europea ha escluso che la criptomoneta possa ritenersi un «effetto commerciale»: non è un titolo che rappresenti e comporti un trasferimento di valuta in via indiretta, com'è un assegno, ad esempio (93).

Invero, il tema si potrebbe sollevare in termini più pertinenti, alla luce del richiamo normativo alle «operazioni (...) relative (...) ai pagamenti».

Tuttavia, sul punto, appare preferibile ritenere che la previsione non riguardi direttamente i «pagamenti» (e, dunque, la moneta *tout court*), quanto, appunto, le «operazioni (...) relative (...) ai pagamenti».

Allora, pure in tale ipotesi, la norma investe rapporti, titoli indirettamente implicanti una disponibilità (e un possibile trasferimento) della moneta, nella propria legale idoneità all'adempimento (e all'estinzione) delle obbligazioni pecuniarie, di cui le criptomonete sono prive, di regola (94).

(90) V., p. es., Corte Giustizia, 29 ottobre 2009, causa C-29/08, *SKF*, punto 51.

(91) Corte Giustizia, 12 giugno 2014, causa C-461/12, *Granton Advertising*, punto 27. Per l'inapplicabilità dell'art. 135, par. 1, lett. f) alle criptomonete, v. proprio la sent. *Hedqvist*, cit., punti 54 ss.; *contra*, S. CAPACCIOLI, *VAT & bitcoin*, cit., ivi, 362.

(92) *Dirección General de Tributos, Consultas vinculantes* 30 marzo 2015, V1029-15; 1° ottobre 2015, V2846-15, par. 2, quest'ultima relativa al cambio di *bitcoin* con euro; la posizione è stata superata, in termini adesivi alla sent. *Hedqvist*, da *Dirección General de Tributos, Consultas vinculantes*, 18 giugno 2018, V1748-18, cit., parr. 3 ss. Accenna al primo dei citt. precc. M.D.C. PASTOR SEMPERE, *op. cit.*, 301, ult. periodo.

(93) Sent. *Hedqvist*, cit., punto 40.

(94) Cfr. F. CANNAS, *op. cit.*, 83.

A questo proposito, peraltro, la sentenza *Hedqvist* ha recepito le conclusioni dell'avvocato generale il quale aveva sostenuto che la norma riguarderebbe «solo i derivati di valute (...), ma non la valuta in quanto tale», la quale sarebbe invece oggetto del solo art. 135, par. 1, lett. e) (95).

Le criptomonete non sono affatto «derivati di valute» e, pertanto, titoli e contratti radicati su un valore “sottostante” espresso in monete tradizionali (96), quanto, in sé, «mezzi di rappresentazione digitale di valore», come li qualifica la nuova proposta regolamentare europea di settore (97).

6. La morfologia delle fattispecie (imponibili). – L'art. 14, par. 1 della Direttiva qualifica la «cessione di beni», come «il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario».

Ai sensi dell'art. 24, par. 1, «si considera ‘prestazione di servizi’ ogni operazione che non costituisce una cessione di beni», con una definizione residuale, ritagliata “in negativo” sulla precedente (98).

Allora, nel sistema europeo dell'IVA, qualsiasi operazione rilevante, che non riguardi «beni materiali», costituisce «prestazioni di servizi», siccome non suscumbibile fra le «cessioni di beni».

Le criptomonete si risolvono nella espressione di una stringa informatica alfanumerica (99), come tale, del tutto priva di corporeità.

(95) V. sent. *Hedqvist*, punti 38 ss., in rapporto ai punti 51-52 delle citt. conclusioni dell'avvocato generale nonché Corte Giustizia, 12 giugno 2014, causa C-461/12, *Granton Advertising*, punti 35 ss., spec. 37, ove fa leva sulla natura di fattispecie implicanti trasferimento di denaro (e, dunque, non il trasferimento in denaro in sé); da ultimo, Corte Giustizia, 17 dicembre 2020, causa C-801/19, *Franck*, punto 41-42, in rif. alle cambiali; *contra*, la cit. *Dirección General de Tributos, Consulta vinculante* 30 marzo 2015, V1029-15, ma prima della sent. *Hedqvist*. Sul punto, di nuovo, M.D.C. PASTOR SEMPERE, *op. cit.*, 304; in senso critico verso un inquadramento nell'alveo dell'art. 135, par. 1, lett. d), anche A.M. BAL, *Taxing Virtual Currency*, cit., ivi, 388.

(96) Fra i «derivati di valute», le citt. conclusioni dell'avvocato J. Kokott annoverano «i crediti e gli assegni, nonché altri ‘effetti’» (punto 51).

(97) In tale disciplina, neppure le *stablecoins* calibrate su una moneta tradizionale costituiscono «derivati di valute», quanto, piuttosto, «moneta elettronica» *recta via*, alla stregua della futura disciplina sovranazionale di riferimento. V. *supra* par. 3.

(98) Non a caso, la portata residuale della previsione rispecchia quella primaria, enunciativa della libertà di circolazione dei servizi in rapporto a quella delle merci nel diritto primario: v. art. 57, par. 1 TFUE. Valorizza tale simmetria C. TRENTA, *Bitcoin e valute virtuali*, cit., ivi, 954.

(99) V. par. 1.

Pertanto, non possono essere considerate alla stregua di «beni materiali», ai quali, esclusivamente, si riferisce la definizione normativa europea della «cessione di beni» (100).

Piuttosto, le criptomonete sono «beni digitali» (“*digital commodities*”)(101) o “*crypto-assets*”, “*intangible-assets*”, secondo la definizione invalsa nella dimensione internazionale ed europea (102).

Ne deriva che i trasferimenti di monete digitali (in cambio di altre monete o di beni e/o servizi) costituiscono prestazione di servizi, giacché non ascrivibili alle cessioni di «beni materiali» (103).

Inoltre, sono da ritenersi imponibili (104), stante la inapplicabilità delle esenzioni dell’art. 135 (105).

Da quest’ultimo crinale di analisi, un dato non può essere trascurato.

(100) V. anche la sent. *Hedqvist*, cit., punti 24 e 26, muovendo tuttavia dalla premessa che il *bitcoin* in operazioni di cambio avrebbe natura di mezzo di pagamento. In ordine ai “beni” nella disciplina dell’IVA e sulla morfologia delle criptomonete, R. SCALIA, *op. cit.*, 18 ss.

(101) Cfr. *Dirección General de Tributos, Consultas vinculantes*, 18 aprile 2018, V0999-18; 8 maggio 2018, V1149-18 e 20 maggio 2019, V1069-19. F. CANNAS, *op. cit.*, spec. 80 ss.

(102) Par. 3.1.

(103) Nello stesso senso, anche A. M. BAL, *Taxation of virtual currency*, cit., 238; F. CANNAS, *op. cit.*, *passim*, il quale auspica, ma in una prospettiva *de jure condendo*, una riqualificazione da prestazione di servizi a una nuova categoria di cessione di “beni digitali” (“*digital goods*”), attualmente inesistente; in termini critici sulla tradizionale distinzione fra «beni» e «servizi» ai fini IVA, in rif. ai beni immateriali e alle c.d. *new properties*, R. SCALIA, *op. cit.*, 23; circa la natura di beni immateriali delle monete digitali, v. *incidenter* anche L. SALVINI, *op. cit.*, 170. Talvolta, in part. per le “*universal virtual currencies*” (v. *supra*, par. 1), il portafoglio elettronico di criptomonete non “vive” sul *web*, ma è recepito all’interno di un supporto fisico (“*hardware wallet*”), costituito da una chiavetta USB. Pertanto, il “datore” di moneta digitale potrebbe obbligarsi a consegnarle con tali modalità, per contenere l’esposizione del beneficiario a possibili frodi informatiche *via internet*. In tal caso, ci troveremmo al cospetto di una c.d. operazione “mista”: così P. FILIPPI, *I profili oggettivi del presupposto IVA*, in *Dir. prat. trib.*, 2009, I, 1216. Difatti, il dante causa sarebbe tenuto a una cessione di un bene materiale, di valore economico relativamente modesto, strumentale al mero trasferimento del denaro elettronico. La penna USB realizza le condizioni per disporre della moneta virtuale, con il corollario della sussunzione della fattispecie pur sempre fra le prestazioni di servizi, alla luce del principio di accessorietà che trova riscontro in svariate disposizioni della Dir. 2006/112/CE (cfr., p. es., artt. 78, par. 1, lett. b) e 2; 86, par. 1, lett. b) e 144; 312) e in giurisprudenza (v. Corte Giustizia, 25 marzo 2021, causa C-907/19, *Q*, punti 20-21; Corte Giustizia, 2 luglio 2020, cause C-215/19, *A Oy* nonché C-231/19, *BFMI*, in ambedue i casi al punto 29).

(104) Così, con rif. all’acquisto di beni e servizi con criptomonete, v. le citt. conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott nella causa *Hedqvist*, punto 27; *contra*, prima della cit. sent., R. WOLF, *op. cit.*, 255, sulla base di una equiparazione fra moneta virtuale e denaro.

(105) V. par. precc. del presente contributo.

La sentenza *Hedqvist* ha portata vincolante nell'esegesi dell'art. 135, par. 1, lett. e) (106), in termini accostabili al valore cogente del precedente giurisprudenziale negli ordinamenti di *common law* (107).

Ne deriva l'approdo, qui contestato, della esenzione delle operazioni di cambio tra monete digitali sia con quelle tradizionali ("*crypto-to-fiat*") sia con altre tipologie di monete virtuali ("*crypto-to-crypto*": ad esempio, *bitcoin* con *ether*), ove connotate dalla funzione di «mezzi di pagamento» (108).

Vi è di più.

L'assimilazione funzionale, prefigurata dalla sentenza *Hedqvist*, dovrebbe comportare l'estraneità al sistema dell'IVA di un trasferimento non solo di valuta tradizionale, ma pure di criptomoneta con funzione di pagamento (109).

Sennonché, la stessa premessa non risulta condivisibile, stante la descritta, strutturale eterogeneità della moneta digitale rispetto a quella avente corso legale, cui esclusivamente si riferisce la norma di esenzione.

Solo in limitate ipotesi, l'accostamento alle valute tradizionali appare pertinente.

Si pensi, ad esempio, alle *stablecoins* radicate su un'unica moneta ("*e-money tokens*"), oggetto del nuovo "*Digital Finance Package*" (110) o a fu-

(106) V., p. es., Corte Giustizia, 7 agosto 2018, causa C-300/17, *Hochtief*, punto 55; Corte Giustizia, 3 ottobre 2002, causa C-347/00, *Barreira Pérez*, punto 44; Corte Giustizia, 27 marzo 1980, causa C-61/79, *Denkavit Italiana*, spec. punto 16.

(107) Cfr., *e multis*, E. CALZOLAI, *Il valore di precedente delle sentenze della Corte di giustizia*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, 55.

(108) Per tale conclusione, J. KOLLMANN, *op. cit.*, 166. A favore della applicabilità dell'esenzione pure alle operazioni "*crypto-to-crypto*", v. T. EHRKE-RABEL – L. ZECHNER, *op. cit.*, 509, ove ambedue le monete digitali abbiano una funzione di mezzi di pagamento (e seppur nella cornice di una critica alla sent. *Hedqvist*).

(109) V. Commissione, *Value Added Tax Committee*, 4 febbraio 2016, *Working paper* n. 892, cit., 8, primo periodo, pur contestando la sentenza (v. anche *ivi*, p. 21, prima riga della tabella) e J. KOLLMANN, *op. cit.*, 166. Accennano alla questione anche A. CONTRINO – G. BARONI, *op. cit.*, 27 e, in termini critici, 34 ss., con rif. alla prassi amministrativa italiana ricettiva di una impostazione affine. Proprio sulla base della pronuncia europea, alla equiparazione con il denaro tradizionale, si è approdati anche in Germania (*Bundesministerium der Finanzen* - "BMF" -, v. 27 febbraio 2018 - III C 3 - S 7160-b/13/10001. *Umsatzsteuerliche Behandlung von Bitcoin und anderen sog. virtuellen Währungen*; *EuGH-Urteil vom 22. Oktober 2015, C-264/14, Hedqvist*, par. II, primo periodo), nel Regno Unito (*Her Majesty's Revenue and Customs, Cryptoassets: tax for businesses. Policy paper*, aggiornato al 20 dicembre 2019) e in Svizzera (*Pubblicazioni della prassi. Info IVA n. 04, Oggetto dell'imposta*, par. 2.7.3.3., prima ipotesi, aggiornato al 18 novembre 2020), riflessi di una tendenza globale (OECD, *Taxing Virtual Currencies*, cit., 32 e 37).

(110) Par. 3.

ture “valute digitali della banca centrale” (“*central bank digital currencies*”: “*CBDCs*”), coesistenti con la moneta tradizionale (111).

Piuttosto, l’erroneità dei fondamenti ermeneutici, sui quali la *Hedqvist doctrine* ritiene di radicarsi (112), sollecita l’auspicio di un *overruling*, non affatto estraneo alla storia del *caselaw* della Corte di giustizia (113).

L’auspicato superamento di simile giurisprudenza dovrebbe condurre a chiari risultati.

Una operazione di cambio fra moneta digitale e tradizionale (“*crypto-to-fiat*”) è una prestazione di servizi (il trasferimento di criptomonete, appunto), certamente imponibile, remunerata dal corrispettivo di quella tradizionale.

Sia il cambio fra diverse tipologie di moneta digitale (“*crypto-to-crypto*”) sia i pagamenti con essa di beni o servizi (“*cryptocurrency payments*”) sono operazioni permutative imponibili (114).

Difatti, ci troviamo al cospetto di due fattispecie: il trasferimento di moneta virtuale verso, rispettivamente, (il trasferimento di) altra e diversa moneta virtuale ovvero una cessione di beni o prestazione di servizi rilevanti per l’I-VA, se poste in essere da soggetti passivi (115).

In ambedue le ipotesi, una operazione costituisce reciprocamente il corrispettivo dell’altra (116).

(111) Una moneta digitale di Stato aiuterebbe a fronteggiare l’instabilità e le derive patologiche nella diffusione di criptomonete nel sistema finanziario: v. *supra* par. 1 e nt. 2. Sulle CBDCs, OECD, *Taxing Virtual Currencies*, cit., 47 ss.; L. SCARCELLA, *The Implications of Adopting a European Central Bank Digital Currency: A Tax Policy Perspective*, in *EC Tax Review*, 2021, 177 ss.

(112) V. *supra* par. precc.

(113) Sul tema, anche per ulteriori richiami, E. CALZOLAIO, *op. cit.*, 55 ss.

(114) Commissione, *Value Added Tax Committee*, 4 febbraio 2016, *Working paper* n. 892, cit., 7.

(115) In questa prospettiva, è possibile che una abituale remunerazione di beni o servizi, mediante il trasferimento di criptomonete, consenta di ravvisare una «attività economica» ex art. 9, par. 1 della Direttiva e, così, di qualificare il trasferente come soggetto passivo del tributo.

(116) Equiparano la fattispecie a un “baratto” («*barter*»), A. M. BAL, p. es. in *Taxing Virtual Currency*, cit., ivi, *passim*; M. KOTHARI, *op. cit.*, 382-383; A. CONTRINO - G. BARONI, *op. cit.*, 35; F. CANNAS, *op. cit.*, *passim*, p. es. 83, il quale, nondimeno, solleva perplessità in ordine alla corrispondenza fra acquisto di criptomonete (*bitcoins*) e un consumo, ma poi prende atto della difficoltà a sostenere che l’accostamento alle operazioni permutative non sia in linea con il regime vigente (v. 84); *contra*, J. KOLLMANN, *op. cit.*, 166, che muove dall’erronea equiparazione dei pagamenti in criptomonete a quelli con valute tradizionali (sul punto, v. *supra*, *passim*). Fra i civilisti, evoca la figura della permuta (art. 1552 c.c.), D. FAUCEGLIA, *op. cit.*, 671. V., inoltre, la prassi amministrativa canadese (<https://www.canada.ca/en/revenue->

A propria volta, la qualificazione delle operazioni quali imponibili e permutative (117) dà adito ad alcune questioni di non lieve momento, che passiamo ad analizzare.

7. «*Fatto generatore*» ed «*esigibilità dell'imposta*». – Le fattispecie in esame assumono rilievo giuridico secondo le disposizioni della Direttiva.

Così, l'art. 62 guarda al «fatto generatore», all'avverarsi del quale matura altresì l'«esigibilità dell'imposta» ossia «il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito» (118).

Il testo italiano dell'art. 63 della Direttiva correla «fatto generatore» ed «esigibilità» al «momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi», in termini assonanti con la versione francese (119).

Dalla prospettiva europea, dunque, è la «effettuazione» delle operazioni che rileva quale momento genetico dell'obbligazione tributaria e di attualità della pretesa al suo adempimento da parte dell'amministrazione nazionale (120).

agency/news/newsroom/fact-sheets/fact-sheets-2013/what-you-should-know-about-digital-currency.html?utm_source=mediaroom&utm_medium=email), ricordata da S. CAPACCIOLI, p. es. in *Introduzione al trattamento tributario*, cit., ivi, 45 e quella spagnola, ancorché ai fini dell'imposizione reddituale (*Consultas vinculantes* 18 aprile 2018, V0999-18 e 8 maggio 2018, V1149-18, cit.). In generale, sul regime europeo IVA della permuta, v., p.es., G. BERETTA, *European VAT and the Sharing Economy*, Alphen aan den Rijn, 2019, 131 ss.; in giurisprudenza, fra le più recenti, Corte Giustizia, 16 settembre 2020, causa C-528/19, *Mitteldeutsche Hartstein-Industrie*, punti 43-45; Corte Giustizia, 11 marzo 2020, causa C-94/19, *San Domenico Vetraria*, punto 26.

(117) Effetto dell'inquadramento fra le operazioni permutative imponibili consiste, fra l'altro, nel consentire ai soggetti passivi di detrarre l'IVA per l'operazione a monte. Dalla prospettiva italiana, questa sarebbe la *ratio* della disciplina, secondo la relazione al d.P.R. n. 633/1972 (v. anche Cass., 13 febbraio 2002, n. 2057, punto 3.1., reperibile, come le ulteriori pronunce italiane citt. di seguito, in www.leggiditaliaprofessionale.it). Lo ricordano, p. es., M. INGROSSO, voce *Permuta II) diritto tributario*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIII, Roma, 1990, 2; A. VOZZA, *Le operazioni permutative e le dazioni di pagamento*, in *Giur. sist. dir. trib.*, dir. da F. Tesauero, Torino, 2001, 271 e 277; S. CANNIZZARO, *Permuta, operazioni permutative e datio in solutum*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2014, 318.

(118) Per una recente, lucida analisi di tali profili, v. G. FRANSONI, *Il momento impositivo nell'imposta sul valore aggiunto*, Milano, 2019, 33 ss.

(119) «*au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée*».

(120) V. Corte Giustizia, 19 dicembre 2012, *Orfey*, causa C-549/11, cit., punto 27.

Alla luce del regime europeo dell'IVA, la trasmissione del denaro virtuale costituisce «effettuazione» della relativa operazione e, pertanto, momento genetico e di esigibilità dell'imposta da parte del fisco (121).

Invero, l'art. 66, par. 1 della Direttiva ammette alcune possibilità di deroga per gli ordinamenti domestici, fra le quali si ricordano quelle di proiettare la «esigibilità» del tributo «non oltre il momento di emissione della fattura» e/o «non oltre il momento dell'incasso del prezzo» (122).

Stati come la Francia e l'Italia hanno esercitato tale opzione (123), con l'avallo della Corte di giustizia (124).

Allora, per legislazioni, quali quelle francese e italiana, l'esigibilità deve evidentemente riferirsi all'esecuzione della prima operazione, siccome momento di perfezionamento di essa e, al contempo, «momento di incasso del prezzo» in natura rispetto all'altra, in riferimento alle operazioni permutative (125).

Inoltre, simili questioni si collegano a un ulteriore, delicatissimo tema.

Alla luce dell'art. 25 del reg. 282/2011 di esecuzione della Direttiva, le circostanze esistenti al momento del «fatto generatore» dell'imposta incidono altresì ai fini delle norme in materia di individuazione del luogo della prestazione, che ci accingiamo a considerare.

(121) Tale prestazione potrebbe atteggiarsi quale «pagamento di acconto», «anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi» che remunera. Così, «l'imposta» diverrebbe «esigibile al momento dell'incasso, a concorrenza dell'importo incassato» (art. 65 della Dir. 2006/112/CE): G. FRANSONI, *op. cit.*, 109, con rif. all'ipotesi di prestazione di servizi contro prestazione di servizi; cfr. la sent. *Orfey*, ult. cit., punto 36.

(122) Art. 66, par. 1, lett. a) e b) della Dir. 2006/112/CE cit.

(123) Cfr., rispettivamente, gli artt. 269, spec. par. 2, lett. c) del *Code général des impôts* francese e 6, comma 3, prima statuizione del d.P.R. n. 633/1972 italiano.

(124) In rif. all'ordinamento italiano, v. Corte Giustizia, 26 ottobre 1995, causa C-144/94, *Italitica*; cfr. G. FRANSONI, *op. cit.*, 104 ss. Nella Dir. 2006/112/CE, l'affrancamento del «fatto generatore» dal pagamento del corrispettivo trae conferma dall'art. 90, ove «prevede che la mancata riscossione del corrispettivo in conseguenza dell'inadempimento o della risoluzione del contratto, verificatisi successivamente all'effettuazione dell'operazione, non elimina l'obbligazione tributaria (ma incide esclusivamente sulla determinazione della base imponibile)»: Cass., SS. UU., 21 aprile 2016, n. 8059, *sub* 3.3.1., 3.4. ss.; di recente, Cass., 24 novembre 2020, n. 26650, *sub* 3.5.

(125) V. la cit. sent. *Orfey*, causa C-549/11, punto 36 e le generali considerazioni di P. BORIA, voce *Permuta nel diritto tributario*, in *Dig. disc. priv. sez. comm.*, XI, Torino, 1995, 43; A. COMELLI, *IVA comunitaria e IVA nazionale: contributo alla teoria generale dell'imposta sul valore aggiunto*, Padova, 2000, 594-595 *et* *ivi*, nt. 589; G. FRANSONI, *op. cit.*, 109 e 207 ss.; S. CANNIZZARO, *op. cit.*, 308 ss.; A. VOZZA, *op. cit.*, 275 e 277, per la fattispecie di *datio in solutum*.

8. La localizzazione delle operazioni. Profili di rilevanza. – L'identificazione dello Stato di perfezionamento delle operazioni costituisce snodo fondamentale per individuare la disciplina ad esse applicabile (126), in ordine a svariati profili.

In primo luogo, è imprescindibile per comprendere se l'operazione rientri o meno sotto l'egida della Direttiva, la quale, di regola, non riguarda le prestazioni di servizi, rese all'esterno dell'Unione europea (127).

In secondo luogo, a fronte di operazioni imponibili, la localizzazione rileva per individuare l'aliquota applicabile, corrispondente a quella stabilita dalla legislazione dello Stato di perfezionamento.

Inoltre, l'art. 196 prevede un regime di inversione contabile (*"reverse charge"*), con l'ascrivibilità dell'imposta al soggetto passivo europeo, destinatario della prestazione eseguita da un altro operatore economico (*"business to business"*: *"B2B"*), stabilito in un diverso Stato membro (128).

La localizzazione assume, altresì, rilievo onde appurare l'operatività degli artt. 358 e seguenti della Direttiva, originariamente dedicati alle prestazioni transnazionali di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, a consumatori nell'Unione (*"business to consumer"*: *"B2C"*) (129).

Si tratta della disciplina del c.d. *"Mini One Stop Shop"* (*"MOSS"*), la quale, nella cornice del *"VAT e-commerce package"*, è confluita in quella del c.d.

(126) Per alcuni profili, in rif. alle criptomonete, A. M. BAL, *Taxing Virtual Currency*, cit., ivi, 387.

(127) L'art. 2, par. 1, lett. c) della Dir. 2006/112/CE assoggetta all'imposta «le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale». Rimane salva l'ipotesi, prevista dall'art. 59-bis, lett. b), in cui i legislatori dei Paesi dell'Unione si siano avvalsi della possibilità di considerare il luogo delle prestazioni, pur extra-europeo, come se fosse situato all'interno del loro territorio, ove corrisponda a quello di effettiva utilizzazione e fruizione del servizio: cfr. Commissione UE, *Explanatory notes on the EU VAT changes to the place of supply of telecommunications, broadcasting and electronic services that enter into force in 2015*. (Council Implementing Regulation (EU) No 1042/2013), 3 aprile 2014, 49, par. 5.5.2. Per tale criterio, v. anche il settimo considerando dello stesso reg. U.E. 1042/2013, che ha novellato il reg. U.E. 282/2011 di esecuzione alla Dir. 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, in rif. all'ipotesi di «una persona che non è soggetto passivo» ed «è stabilita in più di un Paese oppure ha il suo indirizzo permanente in un Paese e la sua residenza abituale in un altro» (v. *Explanatory notes*, cit., 52, ult. periodo).

(128) L'art. 43, n. 2) della Dir. 2006/112/CE estende il regime alle prestazioni rivolte a persona giuridica, da identificare ai fini dell'IVA ed equiparata, a questi fini, a un soggetto passivo.

(129) Per i riff. originali v. artt. 358 ss. della Dir. 2006/112/CE, nel testo inserito dall'art. 5 della Dir. 2008/8/CE, dedicata al «luogo delle prestazioni di servizi».

“*One Stop Shop*” (“*OSS*”) dal 1° luglio 2021, che ne ha esteso l’operatività, fra l’altro, a tutte le prestazioni di servizi *cross-border* a consumatori, rese nel mercato unico (130).

In particolare, i soggetti passivi, stabiliti o meno nell’Unione europea, possono identificarsi presso un solo Stato di essa, eletto per adempiere gli obblighi tributari, generati dalle (o, *lato sensu*, riferiti alle) operazioni perfezionate in differenti Paesi membri (131).

8.1. Le disposizioni generali della Direttiva. La problematica identificazione del destinatario e del luogo di perfezionamento. – Per le varie finalità, testé delineate, soccorre il criterio di collegamento del luogo di destinazione della prestazione (“*destination principle*”), in recepimento di consolidate indicazioni delle istituzioni europee e internazionali (132).

Per il (servizio di) trasferimento “*B2B*” di criptomonete, rileva il generale disposto dell’art. 44 della Direttiva.

La norma colloca la fattispecie presso lo Stato del beneficiario, in specie presso «la sede della (...) attività economica» o, se da essa diverso, il «luogo

(130) V. l’attuale testo degli artt. 358 ss. della Dir. 2006/112/CE. Il c.d. “*VAT e-commerce package*” comprende la Dir. 2017/2455/UE, in relazione a «taluni obblighi (...) per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni»; il reg. U.E. 2017/2454 e il reg. U.E. di esecuzione 2017/2459. Per l’attuazione del “pacchetto”, sono state emanate la Dir. 2019/1995/UE e il reg. U.E. di esecuzione 2019/2026, che ha apportato ulteriori modifiche al reg. U.E. 282 cit. Al reg. U.E. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi in materia di IVA, ha fatto seguito il reg. U.E. di esecuzione 2020/194.

(131) Oltre che a tutte le prestazioni di servizi, il c.d. “*OSS*” ha dilatato il regime alle vendite a distanza di beni spediti all’interno dell’Unione, alle cessioni di beni all’interno di uno Stato membro, effettuate mediante interfacce elettroniche che facilitano tali cessioni. A tale disciplina, il legislatore europeo ha altresì accostato il c.d. “*IOSS*” (“*Import One Stop Shop*”) riguardo alle vendite di beni importati da Paesi terzi mediante spedizioni, purché di valore non superiore a centocinquanta euro. Cfr. spec. artt. 369-*bis* ss. e 369-*terdecies* ss. della Dir. 2006/112/CE. L’intera normativa è entrata a pieno regime, solo il 1° luglio 2021, alla luce delle restrizioni per il contrasto alla pandemia da *coronavirus*: v. la Decisione U.E. 2020/1109; il reg. U.E. 2020/1108; i regg. U.E. di esecuzione nn. 2020/1112 e 2020/1318. Sul tema, *amplius*, v. Commissione, *Explanatory Notes on VAT e-commerce rules Council Directive (EU) 2017/2455 Council Directive (EU) 2019/1995 Council Implementing Regulation (EU) 2019/2026*, 30 settembre 2020, 32 ss. Nelle ulteriori parti del contributo, i richiami alle *Explanatory Notes* devono intendersi a quelle del 2014, cit. a nt. 127.

(132) In part., con rif. alle operazioni “*B2C*”, si addita la soluzione per contrastare ipotesi di doppia imposizione o di involontaria doppia non imposizione nelle operazioni *cross-border*: OECD, *Base Erosion and Profit Shifting Project. Addressing the Tax Challenges*, cit., 126, par. 8.2.2., *sub* n. 335, cit. da C. TRENTA, *European VAT and the digital economy: recent developments*, in *eJournal of Tax Research*, 2019, 120 ss.; v. pure F. CANNAS, *op. cit.*, 72 ss.

in cui è situata la stabile organizzazione» e, in ultima istanza, presso «il luogo dell'indirizzo permanente o della residenza abituale».

Riguardo ai trasferimenti “B2C”, l'art. 58, par. 1 della Direttiva individua il criterio di collegamento nel «luogo in cui la persona» beneficiaria «è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale», riguardo, tra l'altro, ai «servizi forniti per via elettronica» (133).

I criteri di collegamento sono pressoché analoghi a quelli generali dell'art. 44 della Direttiva. L'applicabilità dell'art. 58, anziché dell'art. 44, incide sulle modalità di loro riscontro istruttorio, come avremo modo di appurare (134).

In simile prospettiva, occorre fin d'ora interrogarsi se le rilevanti ipotesi della circolazione criptomonetaria *via internet* siano o meno riconducibili fra i ricordati «servizi forniti per via elettronica» dell'art. 58 (135).

Il par. 1, lett. c) della norma rinvia «all'allegato II», il quale reca un «Elenco indicativo», come precisa la sua intitolazione e, dunque, non affatto esauriente *in thesi* (136).

Con una singolare e discutibile “inversione di piani” sul piano sistematico, la generale definizione dei «servizi forniti per via elettronica» va rintracciata (non nella Direttiva, ma) in seno al reg. U.E. 282/2011 di esecuzione.

L'art. 7, par. 1 del regolamento identifica i «servizi prestati tramite mezzi elettronici» in quelli «forniti attraverso *Internet* o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un in-

(133) V. par. prec. Sulla prima formulazione della disciplina, cfr. P. TARIGO, *Intermediazioni, servizi prestati tramite mezzi elettronici e criteri di collegamento IVA*, in *Rass. trib.*, 2016, 343 ss., spec. 348 ss.; M. G. ORTOLEVA, *La territorialità delle prestazioni di servizi fra esigenze di semplificazione e neutralità dell'imposta sul valore aggiunto*, in *Dir. prat. trib. internaz.*, 2020, 1519 ss.

(134) V. parr. ss.

(135) Di certo, l'art. 58 non si applicherebbe ove la *datio* di moneta digitale fosse veicolata tramite un “*hardware wallet*” e, pertanto, un supporto fisico, come una chiavetta USB (v. *retro* nt. 103), consegnata o spedita a un destinatario e a una destinazione identificabili. In simile ipotesi, non ci troveremmo al cospetto di «servizi forniti attraverso *Internet* o una rete elettronica», ex art. 7, par. 3, lett. d) del reg. U.E. di esecuzione n. 282/2011 e l'ipotesi sarebbe ascrivibile alla generale previsione dell'art. 44 della Dir. 2006/112/CE, *supra* menzionato.

(136) Così dispone la norma, come modificata dall'art. 5, n. 16 della Dir. 2008/8/CE cit. L'elenco esemplificativo comprende la fornitura di: «1) (...) siti *web* e *web-hosting*, gestione a distanza di programmi e attrezzature; 2) (...) *software* e relativo aggiornamento; 3) (...) immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; 4) (...) musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; 5) (...) prestazioni di insegnamento a distanza».

tervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione».

Il legislatore europeo ricorre a formule molto elastiche, che, come tali, si aprono a margini di opinabilità.

Da un lato, per il trasferimento di criptomonete *via internet*, non sembrerebbe così immediato considerare l'«intervento umano» quale «minimo», giacché l'operazione attraversa, fra l'altro, l'indispensabile validazione dei “*miners*” (137).

D'altro canto, la «essenziale automatizzazione», cui allude la norma, si riferisce a una «ampia automatizzazione», come ben descrive la versione francese della regola (138).

Proprio perché si tratta di una «automatizzazione larga», «ampia» e non «totale», la norma non esclude affatto la rilevanza di un «intervento umano», seppur non eccedente il «minimo» (139), da intendersi come «non ampio» in rapporto alla «automatizzazione» telematica (140).

Pertanto, appare plausibile concludere che la trasmissione informatica di moneta digitale possa qualificarsi come «essenzialmente automatizzata» (141) e, dunque, inquadrabile fra i «servizi prestati tramite mezzi elettronici».

Da questo angolo di visuale, risulterebbe sussumibile all'art. 7, par. 2, lett. c) del reg. U.E. 282/2011, ove comprende, fra i servizi in esame, quelli «automaticamente generati da un *computer* attraverso *Internet* o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario» (142).

(137) V. *retro*, par. 1.

(138) «*prestation largement automatisée*».

(139) Cfr. M. WEIDMANN, *The New EU VAT Rules on the Place of Supply of B2C E-Services: Practical Consequences. The German Example*, in *EC Tax Review*, 2015, 105 ss., spec. par. 2.2.2.

(140) Da simili coordinate, appare plausibile escludere l'applicazione della disciplina per i *webinars*, la didattica a distanza, i servizi di riparazione *on line*, nei quali il ruolo dell'«intervento umano» assume un'intensità tale da “personalizzare” significativamente il contenuto della prestazione di servizi. Una relazione o una lezione a distanza non sono, evidentemente, identiche se rese da un soggetto o da un altro: M. LAMENSCH, *The Treatment of 'Digital Products' and Other 'E-Services' under VAT*, in AA.VV., *VAT/GST in a Global Digital Economy*, a cura di M. Lang - I. Lejeune, Alphen aan den Rijn, 2015, 17. Così non può dirsi, ad es., per il “*mining*” di criptomonete: l'oggettivo contenuto della validazione della trasmissione è esattamente il medesimo, a prescindere dall'identità del “*miner*”.

(141) A.M. BAL, *Taxing Virtual Currency*, cit., ivi, 386, par. 5.2.; T. EHRKE-RABEL – L. ZECHNER, *op. cit.*, *passim*.

(142) L'importanza della telematica e della “meccanizzazione” nel processo circolatorio, poi, risulta più accentuata per le criptomonete acquistate mediante uno “sportello automatico”

I criteri di collegamento disegnati dagli artt. 44 e 58, par. 1 della Direttiva postulano la identificazione del beneficiario del servizio oltreché la localizzazione fisica del medesimo.

Tuttavia, le operazioni di trasferimento di monete digitali *via internet*, sono di solito caratterizzate dalla istantaneità, dalla deformalizzazione (143) e, soprattutto, dalla pseudonimia degli utenti.

Dalle piattaforme, di regola, l'unico dato obiettivo e incontrovertibile che si può cogliere è un codice alfanumerico cui si correla il recapito *internet* mediante il quale veicolare le criptomonete (144).

Il soggetto che trasferisce moneta virtuale nulla può desumere circa l'identità e la localizzazione del destinatario (145).

Simili difficoltà sollecitano l'intrapresa di ulteriori percorsi giuridici.

8.2. La disciplina del regolamento di attuazione della Direttiva. – Il reg. U.E. 282/2011 reca alcuni, importanti dati normativi.

In ordine alle prestazioni di trasferimento “B2B” di criptomonete, rileva l'art. 20, par. 2, focalizzato sulle «informazioni ottenute dal destinatario».

Il soggetto passivo ne «verifica l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di

(“*automated teller machine*”: “ATM”), analogo a quelli installati presso gli istituti di credito per la valuta corrente. P.es., l'indirizzo potrebbe essere in formato “QR Code”, individuabile con un codice a barre bidimensionale, con moduli neri all'interno di una forma quadrata di uno schema bianco.

(143) È problematica non affatto esclusiva delle operazioni con denaro virtuale, ma di quelle della *digital economy* in generale, le quali, sovente, si concludono tramite piattaforme, che nascono e vivono nella rete mondiale *internet*, affrancate *in thesi* da riferimenti “fisici” al territorio di uno Stato. Cfr. M. LAMENSCH, *op. cit.*, 18 ss.; A. CONTRINO - G. BARONI, *op. cit.*, p. es., 36 e 53 e, in generale, 23-24; per una panoramica delle recenti posizioni dell'OCSE e dell'Unione, v. G. MARINO, *L'IVA nel contesto dell'economia digitale: eterogenesi di una imposta*, in *Dir. prat. trib.*, 2020, 47 ss.

(144) A.M. BAL, *Taxing Virtual Currency*, cit., ivi, 388.

(145) La difficoltà si riflette, poi, ai fini dell'applicazione di svariate disposizioni. Per quanto riguarda l'IVA, si considerino gli obblighi formali e strumentali, come quelli di fatturazione, ove il dante causa fosse soggetto passivo. Così, fra le c.d. “indicazioni obbligatorie” nelle fatture, l'art. 226, nn. 4) e 5) della Dir. 2006/112/CE prescrive quella del «numero d'identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario (...)», ove, a propria volta, soggetto passivo del tributo, e, in ogni caso, «il nome e l'indirizzo completo del soggetto passivo e dell'acquirente o del destinatario». In ambito extra-tributaristico, v., p. es., artt. 10 ss. e, spec., l'art. 13 della Dir. 2015/849/UE cit. in tema di obblighi identificativi della controparte, ai fini del contrasto al riciclaggio.

pagamento. Le informazioni possono comprendere il numero di identificazione IVA» del destinatario.

Il richiamo alle «normali procedure di sicurezza commerciali» implica l'esperimento di approfondimenti (146).

Allo scopo, assume peculiare importanza la disciplina delle «Presunzioni in materia di luogo di stabilimento del destinatario», applicabile anche per le prestazioni «B2C» dell'art. 58 della Direttiva (147).

L'art. 24-*bis*, par. 1 del regolamento considera l'ipotesi in cui la fruizione del servizio elettronico esiga la presenza del beneficiario in taluni luoghi determinati (una postazione *Wi-Fi*, un *Internet café*, etc.) presso i quali la disciplina presume che sia avvenuto il «consumo» della prestazione (148).

Per le operazioni «B2C», l'art. 24-*ter*, comma 1 del regolamento correla il luogo di stabilimento a quello di ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario o a quello identificato dal prefisso nazionale della carta SIM dal medesimo utilizzata per la ricezione di servizi erogati attraverso reti mobili (149).

In via residuale, di norma, la localizzazione può presumersi «sulla base di due (...) elementi di prova non contraddittori» (*«two items of non-contradictory evidence»*) (150).

(146) Gli approfondimenti, naturalmente, saranno maggiori nei confronti di nuovi clienti rispetto a quelli abituali, per i quali può essere sufficiente una verifica sulla attualità delle informazioni già acquisite: *Explanatory notes*, citt., 71, in rif. all'art. 23 del reg. U.E. n. 282/2011.

(147) Artt. 24-*bis* ss. del reg. U.E. ult. cit.

(148) La norma interessa le operazioni in criptomonete tramite gli «sportelli automatici», come i «*bitcoin ATM*» (v. *retro* nt. 142). Alla luce di tale previsione, si ritiene che lo Stato di loro collocazione fisica rappresenti quello di «effettuazione» dell'operazione: T. EHRKE-RABEL – L. ZECHNER, *op. cit.*, 506. Tuttavia, nell'Unione, la norma è applicabile a un numero esiguo di operazioni e non alle più diffuse fattispecie di cambio e pagamento realizzate in piattaforme *via internet*. Difatti, i «*bitcoin ATMs*» sono ampiamente diffusi in Nord America. In Europa, lo Stato membro più importante in proposito risulta essere l'Austria, presso il quale, tuttavia, transita solo l'1,2% del mercato mondiale del settore (dato aggiornato al 17 novembre 2020: <https://coinatmradar.com/charts/geo-distribution/>).

(149) Lett. a) e b). In rif., soprattutto, ai servizi di telecomunicazione, la lett. c) sancisce la presunzione di stabilimento presso il luogo di collocazione del decodificatore o dell'analogo dispositivo installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata.

(150) Per tale ipotesi, l'art. 24-*ter*, par. 2 del reg. U.E. 282/2011 si limita a richiedere un solo elemento, purché offerto da un soggetto diverso dal prestatore e dal destinatario, qualora «il valore totale» delle «prestazioni, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo a partire dalla sede della propria attività economica o da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro non» superi «100.000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, nell'anno

Fra tali «elementi», l'art. 24-*septies* comprende «l'indirizzo di fatturazione del destinatario» e «le coordinate bancarie, come l'ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l'indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca» (lett. a) e c) (151).

Ciò nonostante, un simile percorso normativo non conduce sempre a traguardi soddisfacenti.

Nella fisiologia, gli «*items of evidence*» potrebbero suggerire risultati diversi. Ad esempio, «l'indirizzo di fatturazione» potrebbe orientare verso uno Stato differente da quello di «ubicazione del conto bancario» (152).

Occorre ricercare possibili strumenti per dipanare simili problematiche.

Si consideri l'eventualità in cui il prestatore del servizio di trasferimento di criptomonete applicasse il medesimo corrispettivo in tutto il mondo, a prescindere, dunque, dal luogo di radicamento del destinatario.

Con le *Explanatory Notes*, la Commissione ha ritenuto che, in tal caso, lo stesso destinatario non avrebbe alcun interesse a mascherare la propria collocazione.

Da qui, la Commissione è approdata alla conclusione che il recapito di fatturazione dal medesimo comunicato al prestatore potrebbe ritenersi un «indicatore abbastanza affidabile» («*a quite a reliable indicator*») (153).

Il tentativo esegetico ventila una soluzione non sufficientemente definita («*a quite a reliable indicator*») e, quindi, di per sé non appagante.

Inoltre, oblitera che, a parità di corrispettivo, il destinatario potrebbe simulare di essere stabilito in uno Stato anziché in un altro, per “lucrare”, ad esempio, un'aliquota più mite (154).

civile corrente e nel precedente». La norma non si applica alle prestazioni rese nell'Unione da soggetti non stabiliti e, così, appare discriminarli rispetto agli operatori economici localizzati nel mercato unico. Da questo punto di vista, la regola desta perplessità alla luce del principio di parità di trattamento (sul quale v. par. 4.5.): cfr. M. G. ORTOLEVA, *op. cit.*, 1548.

(151) La nozione di «*two items of non-contradictory evidence*» allude a due oggetti di prova, fra loro «non contraddittori», ma diversi, non affatto a un oggetto di prova, dimostrato da due o più fonti. Così, vi sarebbe un solo «*item of evidence*», suffragato da due fonti istruttorie, se il prestatore ritenesse di sostenere la localizzazione dell'operazione tramite il conto corrente del destinatario e una dichiarazione del medesimo, confermativa della «ubicazione del conto bancario»: *Explanatory notes*, *citt.*, 71.

(152) Cfr. M. G. ORTOLEVA, *op. cit.*, 1545.

(153) *Explanatory notes*, *citt.*, 72.

(154) Cfr. M. WEIDMANN, *op. cit.*, spec. par. 2.3.5.

Allora, l'attendibilità dell'indirizzo di fatturazione comunicato dal beneficiario pare maggiore nelle ipotesi in cui il medesimo non abbia alcun interesse a rappresentare una fittizia localizzazione, per contenere o eliminare gli addebiti a proprio carico (155).

Piuttosto, l'ultima questione solleva un profilo, rilevante e delicato.

8.3. (Segue): criticità, possibili contestazioni e limiti agli oneri di controllo del dante causa. – Per le ragioni considerate, il soggetto passivo non è posto al riparo dal pericolo di indicazioni lacunose o mendaci da parte del destinatario (156), in relazione all'oggetto di tali «*items of evidence*».

Per appurare la completezza e veridicità delle indicazioni ricevute, chi trasferisce le criptomonete avrebbe l'onere di indirizzare le proprie ricerche verso altri orizzonti.

In proposito, l'art. 24-*septies* del regolamento suggerisce di guardare, fra l'altro, all'«indirizzo di protocollo *Internet* (IP) del dispositivo utilizzato dal destinatario o» a «qualsiasi metodo di geolocalizzazione» (lett. b).

In senso lato, la norma considera altresì gli elementi che il soggetto trasferente ritenga più rilevanti nell'individuare il luogo di “consumo” (157), in linea con la risalente soluzione additata dall'OCSE in materia (158).

Difatti, con una ampia previsione generale di “chiusura”, l'art. 24-*septies* annovera il richiamo alle «altre informazioni commerciali pertinenti» (lett. f).

La Commissione le ha ravvisate, fra l'altro, nella eventuale adozione da parte del destinatario di un sistema di pagamento proprio di un solo Stato, nell'esistenza di precedenti rapporti giuridici con lo stesso soggetto, fino ad arrivare alla semplice auto-certificazione del medesimo beneficiario (159).

A tanto si potrebbero aggiungere documentate informazioni assunte da terzi (160), da ricerche *via internet*, etc.

(155) Così, per le operazioni “B2C”, sarebbe relativamente più attendibile la indicazione, da parte del consumatore, di un luogo di destinazione del servizio in uno Stato dall'aliquota più elevata di quella dell'ordinamento del prestatore.

(156) Cfr. M. LAMENSCH, *op. cit.*, 21 ss.

(157) *Explanatory notes*, *citt.*, 72.

(158) OECD, *Taxation and Electronic Commerce. Implementing the Ottawa Taxation Framework Conditions*, Paris, 2001, 25.

(159) *Explanatory notes*, *citt.*, 69-70.

(160) Se mendace, il prestatore ne sarebbe responsabile: *Explanatory notes*, *citt.*, 73, par. 9.5.9. La conclusione risulta condivisibile nella misura in cui il fatto integrasse gli estremi di un «uso improprio» delle presunzioni imputabile al prestatore e, dunque, implicasse una consapevolezza, da parte del medesimo, della mendacità della dichiarazione altrui: art.

Fermo ciò, il dato di fondo da cogliere è un altro.

I criteri normativi per individuare il luogo di destinazione non mirano a raggiungere una certezza assoluta, d'altronde, pressoché impossibile per i servizi elettronici (161).

L'apprezzamento richiesto ai soggetti passivi si radica su elementi probabilistici (162).

Non a caso, la normativa europea ragiona di «presunzioni» (163), suscettibili di essere vinte da elementi istruttori di segno opposto (164) (c.d. *presunzioni relative*).

Di conseguenza, gli operatori rispettosi di tale disciplina «non dovrebbero essere ritenuti responsabili per l'erronea o abusiva applicazione» di essa, per fatto ascrivibile ai loro destinatari (165).

Detto altrimenti, in simili ipotesi, le amministrazioni nazionali non potrebbero contestare il luogo indicato da chi trasferisce la moneta digitale, quand'anche non corrispondesse a quello effettivo (166).

Ad avviso della Commissione, l'inoperatività del regime potrebbe derivare da «situazioni in cui un prestatore» applicasse «una presunzione (esclusivamente) a vantaggio del suo cliente, o (...) una presunzione basata su informa-

24-*quinqüies* del reg. U.E. n. 282/2011, su cui v. *amplius* nt. 164 e, circa la consapevolezza, subito *supra* nel testo.

(161) La conclusione si impone *a fortiori* per i servizi di trasferimento “B2C”, stante l'assenza di obiettivi strumenti di identificazione, quali la titolarità di una partita IVA, l'iscrizione in pubblici registri, etc.

(162) M. LAMENSCH, *op. cit.*, 25.

(163) Così, già in generale linea di principio, anche in riferimento alle operazioni “B2B”, stante l'*incipit* dell'art. 24-*bis*, par. 1 del reg. U.E. 282/2011, che richiama sia l'art. 44 sia l'art. 58 della Dir. 2006/112/CE.

(164) Il prestatore può superare le presunzioni degli artt. 24-*bis* e 24-*ter*, par. 1, lett. a-c) del reg. U.E. n. 282/2011 con l'offerta di tre «elementi di prova non contraddittori» (sempre ritraibili dall'elenco dell'art. 24-*septies* cit. *supra*) e, così, dimostrare una diversa localizzazione delle operazioni. Invece, l'erario «può confutare» tutte le presunzioni in esame (inclusa quella residuale dell'art. 24-*ter*, par. 1, lett. d), facendo leva anche su meri «indizi di usi impropri» delle presunzioni stesse «da parte del prestatore»: v. l'art. 24-*quinqüies*. Per «usi impropri», altri testi ufficiali alludono a fattispecie di violazione o di abuso delle norme presuntive: così le versioni in lingua inglese («*indications of misuse or abuse*»), spagnola («*indicios de mala utilización o abuso*»), francese («*indications d'abus ou de fraude*»), tedesca («*Hinweise auf falsche Anwendung oder Missbrauch*»).

(165) *Explanatory notes*, citt., 72. Per l'ipotesi di «usi impropri» ascrivibili al prestatore, v. nt. prec.

(166) Naturalmente, rimarrebbe ferma la possibilità del riscontro di patologie dal versante del beneficiario, che lo stesso erario avrebbe l'onere di dimostrare: *Explanatory notes*, citt., 60.

zioni errate da parte del suo cliente anche se sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni risultavano errate» (167).

Quest'ultima soluzione riecheggia *ictu oculi* il celebre formante giurisprudenziale europeo sulla posizione della controparte negoziale dell'autore della violazione nelle frodi relative all'imposta in esame (168).

Tuttavia, la platea degli oneri di controllo del prestatore è circoscritta dal principio generale europeo di proporzionalità, mutuato dalla dogmatica tedesca, il quale vieta ogni misura eccedente quanto necessario al perseguimento dello scopo (169) della identificazione del luogo dell'operazione.

In simile prospettiva, è comunque inibita la trasformazione del soggetto passivo, in una sorta di *alter ego* di un funzionario fiscale (170), tra l'altro, sprovvisto degli incisivi poteri di controllo, ad appannaggio delle amministrazioni nazionali, scolpiti dalla normativa europea e domestica (171).

Alla radice, le *Explanatory Notes* hanno sottolineato come la disciplina riveli il pregio di essere «semplice e praticabile da applicare negli affari», in

(167) *Explanatory notes*, cit., 72.

(168) Quali immediati richiami, *mutatis mutandis*, v. Corte Giustizia, 12 gennaio 2006, cause C-354/03, C-355/03 e C-484/03, *Optigen e a.*, punto 46; Corte Giustizia, 6 luglio 2006, cause C-439/04 e C-440/04, *Axel Kittel e a.*, punto 43; da ultimo, Corte Giustizia, 4 giugno 2020, causa C-430/19, *CF*, punto 43, circa la detrazione dell'IVA da parte del cessionario/committente a fronte di illeciti del cedente/prestatore.

(169) Cfr. Corte Giustizia, 3 settembre 2020, causa C-719/18, *Vivendi*, spec. punto 63 e, ai fini IVA, Corte Giustizia, 8 maggio 2019, *EN.SA.*, causa C-712/17, punto 33; Corte Giustizia, 18 dicembre 1997, cause C-286/94 e a., *Molenheide e a.* punti 46 ss. V., p. es., AA.VV., *The Judge and the Proportionate Use of Discretion. A Comparative Study*, a cura di S. Ranchordás - B. de Waard, Oxon - New York, 2016; sulla derivazione tedesca del principio, v. p. es., G. NOLTE, *General Principles of German and European Administrative Law - A Comparison in Historical Perspective*, in *The Modern Law Review*, 1994, 191 ss., spec. 193; P. BORIA, *Diritto tributario europeo*, Milano, 2015, 283 ss.; G. MOSCHETTI, p. es. in *Il principio di proporzionalità come "giusta misura" del potere nel diritto tributario. Premesse generali*, Milano, 2017.

(170) Cfr., *mutatis mutandis*, Corte Giustizia, 4 giugno 2020, causa C-430/19, *CF*, cit., punto 47; Corte Giustizia, 22 ottobre 2015, causa C-277/14, *PPUH Stehcemp*, spec. punto 52; Corte Giustizia, 21 giugno 2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11, *Mahagében kft e a.*, punti 61-62, sempre dal versante dei recuperi dell'IVA in detrazione in capo al cessionario/committente per patologie ascrivibili al cedente/prestatore. In Italia, cfr. Cass., 18 febbraio 2000, n. 1841.

(171) V., p. es., la Dir. 2011/16/UE e successive modifiche sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e, con rif. alle frodi IVA, il cit. reg. U.E. 904/2010 e quello di esecuzione n. 79/2012; per il regime italiano dei poteri istruttori, artt. 51 ss. del d.P.R. n. 633/1972.

contemperamento con la necessità degli Stati di avere la sicurezza di «tassare i servizi nel luogo corretto» (172).

Già nella propria concezione, il regime appare di per sé “proporzionato”.

Difatti, circoscrive il riscontro dell’operatore, in ultima istanza, alla coesistenza di due elementi indicativi della localizzazione, a libera scelta, fra i cinque inseriti in un elenco, peraltro non esauriente (173), oltre a quello generale, relativo alle «altre informazioni commerciali pertinenti».

8.4. La individuazione della natura del destinatario. – Si è rilevato come l’art. 196 della Direttiva prescriva l’applicazione del “*reverse charge*” per le prestazioni di servizi *cross-border* fra soggetti passivi, alle quali possono ascrivere quelle di trasferimento *via internet* di criptomonete (174).

L’art. 18 del regolamento prevede che il destinatario, stabilito nell’Unione, possa essere considerato come soggetto passivo, ove abbia comunicato il proprio numero di identificazione ai fini IVA al prestatore e, dunque, al “mittente” della moneta virtuale, il quale ha l’onere di verificare tale numero, il nome e l’indirizzo corrispondenti (175).

La soluzione si impone altresì ove il destinatario comunichi al trasferente le criptomonete di essersi attivato per richiedere il proprio numero di identificazione all’autorità pubblica competente.

In tale ipotesi, il trasferente può offrire «qualsiasi altra prova» dello *status* di soggetto passivo (176) della propria controparte (177).

(172) *Explanatory notes*, cit., 60.

(173) L’art. 24-*septies* del reg. U.E. n. 282/2011 afferma che «valgono in particolare» «elementi di prova», come quelli ivi elencati; la locuzione «valgono in particolare» non esclude la possibile allegazione di ulteriori elementi: *Explanatory notes*, cit., 68. Ciò trova conferma dalla elasticità della previsione della lett. f) sulle «altre informazioni commerciali pertinenti» (ivi, 69 e *supra* nel testo). Sul carattere “non sproporzionato” della prova, v., le *citt. notes*, 60. Peraltro, l’art. 24-*ter*, par. 2 riduce detto riscontro a un solo elemento, nelle ipotesi ivi considerate: v. nt. 150.

(174) V. *supra*, par. 8.

(175) Art. 18, par. 1, lett. a) del reg. U.E. 282/2011, il quale rinvia all’art. 31 del cit. reg. U.E. 904/2010. Il par. 2 costituisce *pendant* della regola: il prestatore può considerare il destinatario stabilito nell’Unione quale consumatore, ove questi non gli abbia comunicato il proprio numero di identificazione IVA, a prescindere dal contenuto delle informazioni acquisite *aliunde* dal medesimo soggetto passivo, circa la natura (di operatore economico o meno) della propria controparte. In termini critici su quest’ultimo profilo, M. G. ORTOLEVA, *op. cit.*, 1543.

(176) Ovvero di persona giuridica assimilata: v. nt. 128.

(177) Art. 18, par. 1, lett. b) del reg. U.E. 282/2011. Cfr. *Explanatory notes*, cit., 48 ss.

Di nuovo, la disciplina richiede al prestatore «una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento» (178).

Affiora, dunque, la preminenza del numero di identificazione (o, quantomeno, dell'attivazione per conseguirlo da parte) del beneficiario delle criptomonete, per qualificarlo come soggetto passivo, tenuto alla esposizione dell'I-VA in fattura, in applicazione del “*reverse charge*”.

A tutta prima, sembrerebbe un approccio in attrito con la giurisprudenza europea, ad esempio maturata in tema di operazioni intracomunitarie (179), la quale tende a ripudiare approcci formalistici, per attribuire rilievo al concreto atteggiarsi della condotta di un soggetto allo scopo di appurarne la natura (180).

Ma così non è.

Stante il dato normativo, le stesse *Explanatory notes* della Commissione avvertono la necessità di ribadire che lo *status* di soggetto passivo si ritrae dalla attività concretamente esercitata e non affatto dalla esistenza o meno di un numero di identificazione IVA (181).

Pertanto, la disciplina non enfatizza profili formali; piuttosto, risponde alla *ratio* di semplificare il contenuto degli oneri di controllo del prestatore (182), in armonia con l'enunciato principio generale di proporzionalità.

(178) L'art. 18, par. 3 del reg. U.E. reca una disciplina piuttosto simile, nella propria formulazione, anche nei confronti dei destinatari non stabiliti nell'Unione. In realtà, la fattispecie dovrebbe essere estranea alla Dir. 2006/112/CE: cfr. *Explanatory notes*, citt., 49, par. 5.5.2. La norma, invero, potrebbe entrare in gioco per escludere la debenza dell'IVA (da parte del prestatore) per una operazione che si ritenga comunque perfezionata nel mercato unico, alla luce del luogo di effettivo “consumo” del servizio (art. 59-*bis*, lett. b) della Dir. ult. cit.). V. *retro* nt. 127.

(179) Artt. 138 ss. della Dir. 2006/112/CE.

(180) Sulla non decisività del numero di identificazione, v., p. es., Corte Giustizia, 20 giugno 2018, causa C-108/17, *Enteco Baltic*, punti 51 ss.; Corte Giustizia, 9 febbraio 2017, causa C-21/16, *Euro Tyre*, punti 29 ss.; Corte Giustizia, 6 settembre 2012, causa C-273/11, *Mecsek-Gabona*, punti 59 ss., in tema di cessioni intracomunitarie. La rilevanza dei profili sostanziali emergeva, più *in nuce*, già da Corte Giustizia, 12 gennaio 2006, cause C-354/03, C-355/03 e C-484/03, *Optigen e a.*, cit., punto 42; Corte Giustizia, 4 ottobre 1995, causa C-291/92, *Ambrecht*, punti 16-18; cfr., inoltre, Corte Giustizia, 17 dicembre 2020, causa C-656/19, *Bakati*, punti 71 ss.

(181) *Explanatory notes*, citt., 47, nt. 11.

(182) Cfr. *Explanatory notes*, citt., 48.

Si traduce in una soluzione equilibrata e ragionevole, al cospetto di chiare difficoltà per l'inquadramento del destinatario delle prestazioni telematiche.

In specie, tali difficoltà sono accentuate dalla natura "intangibile" dell'operazione e, per le criptomonete, da una immediata impossibilità di identificazione soggettiva, stante la rilevata pseudonimia delle parti che caratterizza simili operazioni *via internet* (183).

9. La quantificazione dell'imponibile. Le operazioni "crypto-to-fiat". Il «valore soggettivo» per i "cryptocurrency payments", remunerati da cessioni di beni o prestazioni di servizi. – In ordine alla commisurazione dell'imponibile, nulla *quaestio* per le fattispecie di cambio tra monete digitali e tradizionali ("crypto-to-fiat").

La "dazione" di monete digitali è la prestazione di servizi imponibile, il cui corrispettivo è costituito dalla valuta tradizionale che il destinatario è tenuto a versare in contropartita.

Invece, risulta problematica la individuazione di sicuri criteri normativi di quantificazione di un corrispettivo determinato in monete virtuali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla disciplina sovranazionale.

In tema di operazioni permutative, il *caselaw* europeo muove dalla premessa che il corrispettivo rilevante per l'imposta, ai fini dell'art. 73 della Direttiva, debba rappresentare «il valore soggettivo, ossia il valore realmente percepito e non un valore stimato secondo criteri oggettivi» (184).

La Corte di giustizia ha concluso che il corrispettivo costituito, ad esempio, da una prestazione di servizi sia rappresentato dal valore che il beneficia-

(183) D'altronde, pure ai fini delle cessioni intracomunitarie, si è comunque affermato che «l'attribuzione di un siffatto numero (n.d.r.: quello di identificazione IVA) fornisce la prova dello *status* fiscale del soggetto passivo ai fini dell'applicazione dell'IVA e agevola il controllo tributario delle operazioni intracomunitarie»: Corte Giustizia, 6 settembre 2012, causa C-273/11, *Mecsek-Gabona*, cit., punto 60; v. anche Corte Giustizia, 9 ottobre 2014, causa C-492/13, *Traum*, punto 35; Corte Giustizia, 14 marzo 2013, causa C-527/11, *Ablessio*, punto 19.

(184) Corte Giustizia, 19 dicembre 2012, *Orfey*, causa C-549/11, punto 44; v. pure Corte Giustizia, 17 dicembre 2020, causa C-449/19, *WEG Tevesstraße*, punto 27; Corte Giustizia, 5 febbraio 1981, causa C-154/80, *Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats*, punto 13. Può entrare in gioco il valore normale, in caso di opzione degli Stati membri, a fronte di «destinatari con cui sussistono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti» dal diritto interno (art. 80, par. 1 della Dir. 2006/112/CE).

rio di essa «attribuisce ai servizi che (...) intende procurarsi e deve corrispondere alla somma che (...) è disposto a pagare a tal fine» (185).

Da queste coordinate, allora, si consideri l'ipotesi di cessioni di beni o prestazioni di servizi, remunerate con moneta digitale.

A rigore, dovrebbe derivarne che l'imponibile del trasferimento criptomonetario coincida con «la somma» che, a propria volta, la controparte, destinataria del denaro virtuale (ossia il cedente il bene o il prestatore del servizio) sarebbe «disposta a pagare».

In proposito, la sentenza *Empire Stores* della Corte di giustizia ha precisato che, per la «fornitura di un bene», il «valore» di riferimento potrebbe essere dato «soltanto» dal «prezzo d'acquisto che il fornitore ha versato per l'articolo che egli dà (...) come corrispettivo (...)» (186).

Tuttavia, appare preferibile ritenere che il «valore soggettivo» non sia costituito da quello espresso da un criterio di costo per la controparte.

Semmai, dal versante attivo, rileva il corrispettivo applicato in valuta tradizionale dal cedente il bene o dal prestatore del servizio, come desumibile dalla sentenza *Naturally Yours* della stessa Corte (187).

Difatti, il cedente o il prestatore così esprime il «valore soggettivo» dei propri beni o servizi, il quale coincide con l'ammontare «che è disposto a pagare» in natura per ricevere le criptomonete (188).

(185) Corte Giustizia, 10 gennaio 2019, causa C-410/17, *A Oy*, punto 38; Corte Giustizia, 19 dicembre 2012, *Orfey*, causa C-549/11, cit., punto 45; Corte Giustizia, 2 giugno 1994, causa C-33/93, *Empire Stores*, punto 19. Sulla applicabilità del valore normale solo ai casi contemplati dall'art. 80, v. S. CANNIZZARO, *op. cit.*, 310.

(186) Corte Giustizia, 2 giugno 1994, causa C-33/93, *Empire Stores*, punto 19. Si aggiungono le spese di spedizione, sostenute dal fornitore: Corte Giustizia, 3 luglio 2001, causa C-380/99, *Bertelsmann*, punto 24.

(187) Cfr. Corte Giustizia, 23 novembre 1988, causa C-230/87, *Naturally Yours*, spec. punto 17. La prospettiva giurisprudenziale è ben illustrata da G. BERETTA, *op. cit.*, 132-133.

(188) Per conclusioni affini, v. G. FRANSONI, *op. cit.*, 204. All'opposto, chi aderisce all'impostazione della giurisprudenza *Empire Stores* (i.e.: a una generalizzata valutazione della controprestazione imponibile sulla base del prezzo di costo, sostenuto dal beneficiario per l'oggetto della propria operazione), vi ravvisa un'eco nell'art. 75 della stessa Dir. 2006/112/CE: per «le prestazioni di servizi consistenti nell'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato e per le prestazioni di servizi effettuate a titolo gratuito (...) la base imponibile è costituita dall'importo delle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi»: lo riferisce G. BERETTA, *op. cit.*, 133. Tuttavia, la norma non appare pertinente. Non vi sono operazioni dirette a fini privati né gratuite, ma fattispecie che, nell'ipotesi di partenza, rientrano nell'attività economica dell'operatore, a titolo oneroso, giacché remunerate da una controprestazione, seppure non pecuniaria in senso

9.1. (Segue): l'imponibile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, remunerate da "cryptocurrency payments" e per le operazioni "crypto-to-crypto". – Il più rilevante e delicato *punctum pruriens* investe due ipotesi.

Di nuovo, si considerino le cessioni di beni o prestazioni di servizi, remunerate in monete virtuali ("cryptocurrency payments"), ma dal lato della determinazione dell'imponibile per il cedente o prestatore e, inoltre, le operazioni di cambio fra differenti monete virtuali ("crypto-to-crypto").

Per simili fattispecie, il «valore soggettivo» da considerare dovrebbe sempre allinearsi all'importo che (la controparte e, dunque) il trasferente le criptomonete «è disposto a pagare».

Qui affiora in tutta evidenza la maggiore problematica relativa alle operazioni afferenti monete digitali: la loro conversione in valute nazionali.

Per dirimere la *vexata quaestio*, si è fatto riferimento all'art. 91 della Direttiva, relativo ai cambi monetari.

Il par. 1 della norma guarda a «elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile di un'operazione diversa da un'importazione di beni», che «siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui è fatta la stima».

All'art. 91, rinvia l'art. 230 della Direttiva ove consente di esprimere gli importi fatturati «in qualsiasi moneta» (189), purché l'IVA sia calcolata in base alla valuta dello Stato membro di perfezionamento dell'operazione.

stretto. Lo stesso dicasi per l'art. 76 che adotta il criterio di costo per i trasferimenti di beni con destinazione in altro Stato membro ossia per «qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunità, per le esigenze della sua impresa» (art. 17, par. 1, secondo periodo). Si tratta, analogamente, di fattispecie affatto particolare che non sembra consentire una generalizzazione del criterio del costo. Nel sistema, ne offre conferma l'art. 72 della Dir. 2006/112/CE, in tema di valore normale, il quale guarda al criterio di costo, ma solo qualora «non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe» e, dunque, in difetto di parametri per una commisurazione dall'imponibile dal lato attivo (v. par. 1 della norma). Invece, per la diversa e peculiare ipotesi in cui fosse stato convenuto un pagamento "misto" sia con moneta avente corso legale sia con quella digitale, il valore di questa dovrebbe «essere considerato pari all'importo della riduzione da parte del fornitore del prezzo», ove originariamente determinato solo in valuta tradizionale: cfr. Corte Giustizia, 10 gennaio 2019, causa C-410/17, *A Oy*, punti 42, 54-56.

(189) Nel contesto dell'art. 230 e alla luce di quanto rileveremo subito *supra* riguardo all'art. 91, deve intendersi riferito a «qualsiasi moneta *avente corso legale*» il generico richiamo dello stesso art. 230 a «qualsiasi moneta», comune anche ad altri testi ufficiali, tra i quali quelli in lingua inglese («any currency»), francese («dans toute monnaie»), spagnolo («cualquier moneda»).

Per il denaro virtuale, si è attribuito rilievo al “valore del mercato aperto” (“*open value market*”) che il soggetto passivo dovrebbe individuare sotto la propria responsabilità (190) ovvero a “quotazioni” private, desumibili dall’*internet* (191).

Tuttavia, l’art. 91, par. 2 fa leva sul «tasso di cambio applicabile».

Si tratta della «ultima quotazione lettera rilevata, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro» di localizzazione «ovvero una quotazione determinata con riferimento a tale o tali mercati, secondo le modalità fissate da detto Stato membro».

La regola allude a una determinazione pur sempre calibrata su valute nazionali.

La ragione è agevolmente comprensibile.

In generale linea di principio, l’imponibile e il tributo sono commisurati in euro o nella divisa nazionale per gli Stati membri, non aderenti alla c.d. “moneta unica” (192).

Pertanto, una dilatazione dell’art. 91 alle criptomonete ne postula una preliminare assimilazione alle valute tradizionali, simile a quella tratteggiata dalla sentenza *Hedqvist*, in rapporto all’art. 135, par. 1, lett. e) (193).

Ma una tale assimilazione non appare sostenibile, *de jure condito*, come rilevato (194).

In ogni caso, già di per sé, il valore delle criptomonete presenta intrinseche e ineludibili difficoltà di quantificazione da vari versanti.

(190) Lo ipotizza la Commissione, *Value Added Tax Committee*, 30 aprile 2015, *Working paper*, n. 854, 14 ss. ed è ribadito anche nel *Working paper*, n. 892, cit., 8.

(191) In questo senso, R. WOLF, *op. cit.*, 256, sebbene l’A. prenda atto dell’assenza di un unico tasso di cambio ufficiale in proposito; J. KOLLMANN, *op. cit.*, 166. Simile approccio ha trovato eco anche presso l’amministrazione fiscale in Germania: BMF, v. 27 febbraio 2018 - III C 3 - S 7160-b/13/10001, cit., par. 1.

(192) Oltre al cit. art. 230, v. l’art. 366 della Dir. 2006/112/CE, in ordine alla dichiarazione. In termini affini, R. SCALIA, *op. cit.*, 39. V., inoltre, artt. 369-*nonies* e 369-*duovicies* della Direttiva, nella cornice del nuovo regime del c.d. “OSS” e “IOSS”.

(193) In rapporto all’art. 91, par. 2, appare invece aperta a tale accostamento, L. SCARCELLA, *Taxation issues*, cit., ivi, 124, sulla base della sent. *Hedqvist*, cit.

(194) V. *supra*, par. 3 ss. *De jure condendo*, una assimilazione è prefigurabile per gli “*e-money tokens*” equiparati alla “moneta elettronica” dalla proposta di reg. U.E. del “*Digital Finance Package*”: v. par. 3 cit.

Anzitutto, è praticamente impossibile stimarle, in rapporto a un dato momento storico e a un determinato luogo, in assenza di un tasso espressivo del cambio con denaro tradizionale (195).

A quest'ultimo proposito, le illustrate difficoltà di localizzazione di una fattispecie negoziale digitale (196) renderebbero comunque non immediata la individuazione di uno «Stato membro» in cui «fare la stima».

Una volta identificato, risulterebbe comunque ardua la prospettiva di una soluzione, anche solo lontanamente ispirata all'art. 91, par. 2.

La norma prescrive la necessità di individuare il «mercato o» i «mercati dei cambi più rappresentativi» all'interno di tale Stato di riferimento.

La natura di moneta privata, propria di quella digitale, ne comporta una tendenziale estraneità a mercati ufficiali dei cambi (197).

Sul punto, l'art. 91, par. 2, comma 2 prevede l'alternativo utilizzo, da parte degli Stati membri, dell'«ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea al momento in cui l'imposta diventa esigibile. La conversione fra monete diverse dall'euro è effettuata utilizzando il tasso di conversione in euro di ciascuna di esse (...)».

Tuttavia, anche simile prospettiva si rivela infruttuosa.

(195) Cfr. A. M. BAL, *Taxing Virtual Currency*, cit., ivi, *passim* (p. es. 382).

(196) Par. 8 e relativi sottoparagrafi.

(197) V. Commissione, *Value Added Tax Committee*, 4 febbraio 2016, *Working paper* n. 892, cit., 8 nonché, *incidenter*, L. SCARCELLA, *Taxation Issues*, cit., ivi, 124. Le eccezioni, per quanto importanti, risultano quantitativamente minoritarie. Le più significative sono localizzate in ambito extra-europeo, come, ad es., la borsa di New York (*"New York Stock Exchange"*) che contempla il *"NYSE BITCOIN INDEX (\$NYXBT)"* con la definizione del rapporto di cambio in dollari statunitensi e il mercato elettronico *"NASDAQ"*, che comprende anche analogo cambio in riferimento all'*ether*. Tali listini, comunque, non includono le numerose altre criptomonete presenti sul mercato globale. Sul fondamento dell'esistenza di quotazioni ufficiali, non a caso, proprio la *Internal Revenue Service ("IRS")* negli Stati Uniti ha avuto buon gioco nell'affermare che il criterio fiscale di commisurazione delle criptomonete di pagamento di beni o servizi sia costituito dal *"fair market value"*, determinato in dollari americani in base al saggio di cambio in listini di mercato, alla data di ricezione del denaro virtuale: *IRS, Notice 2014-21, Section 4. Frequently Asked Questions ("FAQ")*, risposta n. 3, pp. 2-3, seppur ai fini dell'imposizione diretta e risposta n. 5, p. 3 con generale riferimento a ogni tributo (*"For U.S. tax purposes"*); menziona questa seconda parte del documento amministrativo, anche A. M. BAL, *Taxing Virtual Currency*, cit., ivi, 390. Nell'Unione europea, la borsa di Stoccolma e quella di Francoforte trattano alcuni *"Exchange Traded Funds" ("ETF")* ed *"Exchange Traded Commodities" ("ETC")*, correlati ai rialzi e ribassi delle criptomonete.

La Banca centrale europea non ha stabilito alcun cambio fra euro e criptomonete di sorta, ma solo rispetto a valute di Stati terzi (198) o di Paesi membri che non applicano l'euro (199).

Insomma, difetta una soluzione come quella adottata dall'ordinamento svizzero, il quale prevede una determinazione delle parità fra alcune criptomonete e valuta nazionale, sulla base di «listini dei corsi», elaborati dall'amministrazione federale delle contribuzioni (200).

In assenza di listini ufficiali, risulta disagiata l'individuazione di parametri espressivi di una commisurazione di "mercato", simile a quella cui guarda l'art. 91, par. 2 (201). Pertanto, i vaghi riferimenti al c.d. "*open value market*" o alle "quotazioni" private, ritraibili dal *web* (202), non sembrano affatto

(198) Il dollaro statunitense, lo *yen* giapponese, etc.

(199) Come le parità concepite per il *lev* bulgaro o la corona danese. V. <https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/index.html>.

(200) Confederazione Svizzera, *Pubblicazioni della prassi. Info IVA 07. Base di calcolo e aliquote d'imposta*, par. 1.3.3., testo aggiornato al 18 novembre 2020.

(201) Sottolinea le difficoltà dell'assenza di listini ufficiali in correlazione agli adempimenti fiscali, *incidenter*, anche F. CANNAS, *op. cit.*, 85. L'esperienza giuridica irlandese costituisce paradigmatico esempio del disagio provocato da tale severa lacunosità normativa e dalla diffusa assenza di valutazioni, desumibili da mercati ufficiali. Nel 2020, l'amministrazione ha rilevato che, per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi verso criptomonete, l'imponibile sarebbe costituito dal controvalore in euro al momento perfezionativo delle operazioni: *Irish Tax and Customs, Tax and duty manual. Taxation of cryptocurrency transactions, Document last reviewed April 2020*, 3, par. 2.2. Pure da tale discutibile prospettiva, il fisco irlandese ha preso atto dell'inesistenza di un singolo, affidabile tasso di cambio e si è limitata a invitare il soggetto passivo a produrre uno «sforzo ragionevole» («*a reasonable effort*») per ricorrere a una «valutazione appropriata» («*an appropriate valuation*») della singola operazione (ivi, par. 4). L'assenza di dati normativi ha indotto l'amministrazione ad abbozzare simili espressioni, del tutto vaghe, generiche, opinabili, contrarie ad esigenze di certezza del diritto e foriere di possibile contenzioso in ordine alla loro corretta definizione.

(202) V. il Ministero federale delle finanze in Germania: BMF, v. 27 febbraio 2018 - III C 3 - S 7160-b/13/10001, cit., par. I, ove, dall'accostamento all'art. 91, par. 2 della Dir. 2006/112/CE, prefigura l'idea di una conversione all'ultimo tasso applicato, p.es., su portali di conversione *via internet*. In Italia, il tema è stato affrontato dal versante della imposizione reddituale, per la determinazione del «valore normale» (art. 9 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ed è stato ancorato a una media dei tassi di cambio ritraibili dalle piattaforme *internet* in cui si realizza la compravendita di moneta virtuale: cfr. Ag. Entrate, Ris. 2 settembre 2016, n. 72/E; Risposta 28 settembre 2018, n. 14; v. altresì Direzione Regionale della Lombardia, Risposta 21 aprile 2018, n. 956-39/2018, 6, che guarda, invece, al «rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove» l'interessato «ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni».

trovare un'eco, neppure larvata, nell'art. 91, par. 2, né in altre previsioni della Direttiva (203).

Quanto ai futuri orizzonti del diritto dell'Unione, l'art. 68 della proposta di reg. U.E. del "*Digital Finance Package*" prevede obblighi di trasparenza del gestore di una piattaforma circa i prezzi ivi praticati (204).

L'art. 69, par. 2 sancisce un dovere di predeterminazione di un corrispettivo fisso o di illustrazione del metodo di commisurazione di esso per i cambi di monete digitali sia con quelle tradizionali ("*crypto-to-fiat*") sia verso altre monete digitali ("*crypto-to-crypto*").

Nondimeno, la questione cruciale si colloca a priori.

Alla radice, risulta un vizio di fondo sia nel richiamo all'art. 91, par. 2 della Direttiva sia alle future norme regolamentari: l'adesione alla fragile concezione del denaro virtuale quale strumento funzionalmente equipollente alla valuta e non quale oggetto di una prestazione rilevante ai fini IVA, nella cornice di una fattispecie permutativa (205).

Per le operazioni permutative, la Corte di giustizia ha attribuito rilievo al «valore soggettivo» e, così, all'importo che lo specifico beneficiario dell'operazione è disposto a pagare, non affatto a «un valore stimato secondo criteri oggettivi», come appurato (206).

Il «valore soggettivo», allora, non sembra essere quello di un (peraltro, inesistente) mercato ufficiale dei cambi, bensì il valore che intende attribuirvi il trasferente le criptomonete.

Né il «valore soggettivo» corrisponde a quello, per così dire, «oggettivo limitato» del titolare della piattaforma che «ospita» l'operazione *ex art.* 69, par. 2 della proposta regolamentare.

(203) Sia i precc. citt. del *Value Added Tax Committee* sia R. WOLF, *op. cit.*, ragionano di soluzioni simili a quella dell'art. 91, par. 2. Sta di fatto che quelle riportate *supra* nel testo non trovano riscontro nella Dir. 2006/112/CE. L'art. 69, par. 5 della proposta di reg. U.E. sui "*crypto-assets*" prevede la trasparenza del gestore di una piattaforma circa i prezzi ivi praticati; tuttavia, si tratta pur sempre (e, giustappunto) di una piattaforma informativa, priva di quella correlazione a uno Stato e del rango di «mercato più rappresentativo» in esso, invece richiesti dall'art. 91, par. 2 della Dir. ult. cit. In termini critici sulla applicabilità della norma, si è espresso anche R. SCALIA, *op. cit.*, 40.

(204) V. spec. par. 5-7 della norma.

(205) V. *supra* par. 6.

(206) V. par. 9 e nt. 184.

Pertanto, il transito verso un approccio oggettivo di commisurazione del valore della moneta digitale, dovrebbe passare dalla elaborazione di una disciplina *ad hoc* istitutiva di una criptovaluta di Stato (207).

In tale scenario, sarebbe sostenibile l'estraneità all'IVA di mere cessioni di una nuova valuta digitale pubblica, a meno che non si atteggino a corrispettivo di operazioni rilevanti per l'imposta.

Sarebbe comunque indispensabile l'elaborazione di previsioni che superino le radicalità della giurisprudenza sul «valore soggettivo» e consentano di determinare l'imponibile attraverso parità fra monete digitali e correnti, in base a listini ufficiali, da concepire in termini generalizzati.

Una riforma del genere dovrebbe essere necessariamente adottata a livello europeo, per intuitive esigenze di uniformità disciplinare e scongiurare distorsioni nel mercato unico.

10. Conclusioni. – Il sistema comune dell'IVA, delineato dalla Dir. 2006/112/CE non include le cessioni di denaro, inidonee a esprimere quel “consumo” su cui gravita l'imposizione, alla luce di tale disciplina.

Le criptomonete sono qualificabili alla stregua di rappresentazioni digitali di valore, diverse dalle valute tradizionali, rispetto alle quali – soprattutto – non condividono l'idoneità a estinguere obbligazioni pecuniarie, senza che il creditore possa legittimamente rifiutare tale modalità di adempimento.

Le monete digitali sono suscettibili di vari utilizzi.

Fra l'altro, possono essere cambiate con valuta tradizionale (“*crypto-to-fiat*”) o altre tipologie di denaro virtuale (“*crypto-to-crypto*”) o trasferite in contropartita per l'acquisto di beni o servizi (“*cryptocurrency payments*”).

Operazioni siffatte sono suscettibili alla Dir. 2006/112/CE, proprio perché riguardano “*assets*” che non presentano la morfologia di valuta.

La recentissima proposta di reg. U.E. del “*Digital Finance Package*” eccettua quel sottoinsieme di monete digitali, il cui valore sia ancorato a quello di una moneta avente corso legale.

Si tratta di una *species* di c.d. *stablecoins*, equiparate alla “moneta elettronica” e convertibili in denaro corrente su richiesta del detentore (“*e-money tokens*”).

(207) La quale, peraltro, avrebbe il pregio di contrastare alla radice la diffusa illegalità nel ricorso alle monete digitali private: v. *supra* nt. 2.

In futuro, analoghe conclusioni potranno affermarsi per criptomonete emesse dalle banche centrali (“*CBDCs*”).

Con la sentenza *Hedqvist*, la Corte di giustizia ha ritenuto applicabile l’esenzione dell’art. 135, par. 1, lett. e) della Dir. 2006/112/CE all’eccedenza sulle operazioni di cambio monetario coinvolgenti *bitcoins*.

La Corte ha tratto la propria conclusione sulla base di una asserita equiparazione funzionale della moneta virtuale a quella tradizionale.

L’opinione ha recepito le conclusioni dell’avvocato generale, che facevano leva su divergenze fra quattro versioni linguistiche ufficiali della norma (tedesca, inglese, finnica, italiana), tre delle quali denoterebbero aperture verso un’applicabilità della norma a operazioni di cambio relative a monete diverse da quelle tradizionali.

Tuttavia, si è riscontrato come la premessa sia erronea e la quasi totalità delle versioni ufficiali, con l’eccezione del testo lituano, alluda a operazioni relative a divise tradizionali, aventi corso legale.

L’esito è avallato anche da un’esegesi teleologico-sistematica della regola, che ne valorizzi la possibile correlazione alla libertà fondamentale di circolazione dei capitali, ai principi di neutralità dell’imposta e di parità di trattamento.

Stante l’inapplicabilità anche di altre norme di esenzione, si è concluso che le fattispecie di cambio o pagamento con criptomonete abbiano rilievo imponibile, ove coinvolgenti almeno un soggetto passivo dell’IVA, con la rilevata eccezione dei futuri “*e-money tokens*” e dei *CBDCs*.

Al di fuori di tali ipotesi, gli atti di trasferimento di denaro virtuale, posti in essere da un operatore economico, riguardano beni privi di corporeità e, perciò, attratti nell’alveo delle prestazioni di servizi.

Di regola, la disciplina europea correla «fatto generatore» ed «esigibilità» dell’imposta all’esecuzione della prestazione e ammette una deroga, esercitata – ad esempio – dalla Francia e dall’Italia, per correlare la «esigibilità» del tributo al «momento di incasso del prezzo».

Sicché, per le operazioni permutative, la «esigibilità» coinciderà con l’esecuzione della prima di esse.

La loro localizzazione è imprescindibile al fine di apprezzarne la rilevanza o l’estraneità *ratione loci* all’orbita della Direttiva, di individuare l’aliquota applicabile e di appurare l’operatività dei regimi del “*reverse charge*” per le fattispecie tra soggetti passivi (“*B2B*”) e del “*MOSS*”, ora “*OSS*”, per quelle destinate a consumatori (“*B2C*”).

Il luogo della prestazione di servizi è radicato sul principio di destinazione e, pertanto, sul beneficiario, presso il quale si realizza il consumo.

In proposito, si ravvisano intrinseche difficoltà a tale individuazione, dovute dalle modalità del trasferimento criptomonetario, ove si realizzi sulla rete *internet* mondiale, con la pseudonimia delle parti.

Per la stessa ragione, non appare, altresì, agevole la individuazione della natura di soggetto passivo o di consumatore in capo al destinatario, ai fini dei ricordati regimi del “*reverse charge*” e del “*MOSS*” – “*OSS*”.

I temi devono essere affrontati, muovendo dalla preliminare qualificazione delle operazioni di circolazione delle monete digitali attraverso *internet* alla stregua della disciplina per i «servizi forniti per via elettronica», rilevante per le operazioni “*B2C*”.

Il reg. U.E. 282/2011 di attuazione della Direttiva integra la disciplina di riferimento, soprattutto in riferimento alle c.d. presunzioni.

In ultima istanza, per le stesse operazioni “*B2C*”, si limita a richiedere all’operatore l’indicazione di due elementi non contraddittori a tale scopo (208).

La disciplina è allineata al principio generale europeo di proporzionalità, il quale non consente di imporre al soggetto passivi oneri accertativi eccedenti l’obiettivo di assicurare una corretta applicazione delle norme tributarie.

Le problematiche maggiori si registrano dal crinale della determinazione dell’imponibile, in assenza di specifiche previsioni normative e di mercati ufficiali di conversione fra monete digitali e tradizionali nell’Unione.

La complessiva ricostruzione del quadro normativo d’insieme disvela la ragione fondamentale di simili incertezze.

Nel settore, si avverte la mancanza di una disciplina tributaria *ad hoc*, almeno per l’IVA, l’imposta armonizzata per eccellenza, la quale ben potrebbe essere ospitata nella cornice del “*Digital Finance Package*”.

In simile ambito, invece, la proposta di reg. U.E. si limita a riferirsi a un collaterale coinvolgimento delle amministrazioni fiscali, per controlli relativi all’accertamento del corretto funzionamento del mercato di settore, da parte delle autorità competenti (209).

(208) Salva l’ipotesi dell’art. 24-ter, par. 2 del reg. U.E. n. 282/2011: v. nt. 150.

(209) Artt. 85 e 110 della proposta di reg. U.E.

Al contrario, il nuovo orizzonte sovranazionale potrebbe e dovrebbe offrire l'occasione per cercare di dissipare le nebbie relative alle assolute particolarità delle operazioni involgenti le criptomonete.

Si apre una alternativa.

Le istituzioni potrebbero regolamentare e governare la diffusione di una moneta virtuale avente corso legale. È una prospettiva che non appare remota, ma neppure imminente.

La permanenza di criptomonete non aventi indole di valuta richiede comunque una riforma della disciplina dell'IVA per le operazioni ad esse relative.

Si avverte l'urgenza di un intervento normativo, soprattutto in ordine alla quantificazione dell'imponibile, sensibile alle attuali dinamiche dei servizi finanziari e, in generale, dei traffici giuridico-economici, caratterizzati da una esponenziale pervasività delle nuove tecnologie a livello globale (210).

ROBERTO IAIA

(210) Sulla necessità di una disciplina normativa, v. OECD, *Taxing Virtual Currencies*, cit., 54 ss.; A. CONTRINO - G. BARONI, *op. cit.*, *passim*; dalla prospettiva nazionale, D. CONTE, *op. cit.*, *passim*.